

**COMMISSIONE SPECIALE  
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

XI.

**SEDUTA DI VENERDÌ 9 GENNAIO 1953**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO**

**INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	119
<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della formulazione degli articoli):</b>	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);	
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348) . . . . .	119
PRESIDENTE . . . . .	119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
TROIISI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	120, 144
CHIOSTERGI . . . . .	120
MARABINI . . . . .	121, 123, 124, 128, 134, 135, 136
RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni ai guerra)</i> . . . . .	122, 123, 124, 134, 135, 137, 138, 139, 143, 144
BASILE, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	122, 130, 131, 134, 135, 137, 138
STUANI . . . . .	123, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 141
GUARIENTO . . . . .	123, 130
ROBERTI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	124, 125, 126, 127, 128, 129
CREMASCHI OLINDO . . . . .	124, 127, 128
ROCCHETTI . . . . .	125, 126, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 140, 141, 142, 143, 144
FUMAGALLI . . . . .	127
GHISLANDI . . . . .	133, 134, 135
LIGUORI . . . . .	143
BOSCO LUCARELLI . . . . .	143

La seduta comincia alle 8,20.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna, senza voto deliberativo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 85 del regolamento della Camera, perché presentatori di emendamenti, i deputati Cremaschi Olindo, Liguori, Lupis e Salerno.

**Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra (2379) — e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Nella precedente seduta è stata approvata la formulazione dell'articolo 33. Nei riguardi dell'ordine sistematico di questi articoli — 33, 34 e 35 — siamo giunti alla conclusione che fosse preferibile esaminare dapprima l'articolo 33 concernente i beni adibiti ad attività professionale, artigiana, commerciale o industriale; poi far seguire l'articolo 35, che riguarda i beni adibiti ad attività agricole; inserire poi l'articolo 34, che riguarda non oggettivamente l'indicazione dei beni, ma la prova. L'articolo dovrebbe però essere completato con riferimento sia ai beni riguardanti le attività commerciali, industriali, artigiane e professionali, sia le aziende agricole.

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

Se la Commissione è d'accordo su questo ordine, possiamo passare ad esaminare l'articolo 35 del disegno di legge della Commissione, lasciando naturalmente impregiudicate le questioni che sono rimaste sospese sull'articolo 33.

L'articolo 35 è del seguente tenore:

*Attività agricole.*

« Gli indennizzi ed i contributi previsti dalla presente legge per immobili adibiti all'esercizio di una attività agricola si riferiscono:

a) alle opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria e di provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo e potabile; alle strade poderali e interpoderali ovvero alle teleferiche che le sostituiscono; ai fabbricati rurali; alle opere per la trasformazione da termina ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idroveri; alle opere fondiari dei pascoli montani; alle cabine di trasformazione ed alle linee fisse e mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo; nonché ai macchinari elettrici di utilizzazione di energia ed agli impianti adibiti alla conservazione e lavorazione di prodotti dell'azienda;

b) alle colture arboree e piantagioni in genere;

c) alle macchine, veicoli ed altri attrezzi agricoli;

d) al bestiame bovino da latte, da lavoro e da riproduzione, e al bestiame ovino e caprino, limitatamente al quantitativo che vive nel fondo e con i prodotti di esso; al bestiame equino, limitatamente a non più di quattro capi.

« Per le opere indicate alla lettera a) del presente articolo, ove esse ricadano nelle zone elencate nei decreti interministeriali emanati a norma del decreto legislativo 22 giugno 194, n. 33, il contributo può essere elevato fino al 60 per cento ».

Rilevo che c'è poca simmetria nella intitolazione dei due articoli 33 e 35, perché nel 33 si parla di « Beni adibiti ad attività... »; nell'articolo 35 invece è detto: « Attività agricole ». Sarà opportuno modificare questo titolo in: « Beni adibiti ad attività agricole ».

Se i colleghi sono d'accordo, rimane così stabilito.

*(Così resta stabilito).*

Nel primo periodo dell'articolo 35 si parla soltanto di immobili. Ad esso è stato presen-

tato un emendamento dagli onorevoli Burato, Gorini, Truzzi, Marengi e Franzo che dice:

« Sostituire il primo periodo del primo comma col seguente:

« Gli indennizzi e i contributi previsti dalla presente legge per gli immobili ed i mobili adibiti all'esercizio di una attività agricola si riferiscono: ».

Quindi si tratta di aggiungere agli immobili anche i mobili. Mi richiamo alla esperienza dei giuristi qui presenti, i quali possono giudicare circa l'opportunità di introdurre anche i mobili, in considerazione del fatto che i mobili di cui si parla in questo articolo sono considerati dalla legislazione vigente immobili in relazione ai bisogni del fondo. Faccio anche rilevare che nell'articolo corrispondente del disegno di legge governativo — che è l'articolo 32 — nella alinea si parla soltanto di immobili. Rettamente si dovrebbe parlare soltanto di immobili, perché le cose mobili che sono di pertinenza del fondo, limitatamente all'uso e alla produzione del fondo, dal Codice civile sono considerate immobili.

A questa conclusione potremmo non giungere durante il corso dell'esame di questo articolo, qualora ritenessimo di includere anche dei beni ai quali rimanga il carattere mobiliare.

Quindi, considerando la disposizione per se stessa, l'espressione « immobili » sarebbe sufficiente. Potrà però risultare opportuno, nel corso dell'esame dell'articolo, inserire nell'elencazione i mobili propriamente detti che non si possano considerare immobili.

TROISI, *Relatore per la maggioranza.* Sono d'accordo su questa impostazione giuridica del Presidente.

PRESIDENTE. Quindi, per il momento, passiamo all'esame degli altri emendamenti perché, nella prima ipotesi, sarebbe da respingere l'emendamento Burato.

CHIOSTERGI. Intendendosi però impregiudicata la questione. Perché io, per esempio, sarei favorevole all'inclusione anche dei mobili propriamente detti, pur nella considerazione che i mobili diventano immobili per destinazione se sono indispensabili per far funzionare l'azienda.

PRESIDENTE. Per destinazione o per pertinenza.

CHIOSTERGI. Però mi pare che anche i mobili dovrebbero essere compresi.

PRESIDENTE. Allo stato, si intende che rimane impregiudicata la questione.

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

Vi è poi un secondo emendamento degli onorevoli Gorini, Burato, Stella, Truzzi, Maranghi e Franzo del seguente tenore:

« *Al primo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) al bestiame bovino da latte, da lavoro e da riproduzione; al bestiame ovino e caprino; al bestiame suino limitatamente al quantitativo che vive sul fondo; al bestiame equino, compreso quello degli allevamenti e della selezione ».*

Vi è inoltre un emendamento degli onorevoli Marabini e Cremaschi Olindo che dice:

« *Alla lettera d), sostituire le parole: limitatamente al quantitativo che vive nel fondo e con i prodotti di esso, con le seguenti: limitatamente al numero dei capi che costituiva il patrimonio zootecnico dell'azienda al momento dell'avvenuto danno ».*

Infine vi è un emendamento dell'onorevole Cremaschi Olindo del seguente tenore:

« *Dopo la lettera d), aggiungere il seguente comma:*

« *Per i danni riferentisi ad aziende agrarie condotte a mezzadria, l'indennizzo o il contributo verrà corrisposto direttamente al mezzadro od al concedente per la parte che a ciascuno compete ».*

Ma quest'ultimo costituisce una questione a sé. Esaminiamo prima gli emendamenti degli onorevoli Gorini e Marabini.

MARABINI. Aggiungendo al mio emendamento il riferimento anche al bestiame suino, non avrebbe più ragione di essere l'emendamento Gorini, perché l'emendamento Gorini torna a ripetere le parole del testo: « limitatamente al quantitativo che vive sul fondo e con i prodotti di esso ». Invece nel mio non si parla di questa limitazione, ma si parla del numero dei capi che costituiscono il patrimonio zootecnico dell'azienda.

Ciò è molto importante, perché se non introduciamo questa modifica, gran parte della pastorizia — il bestiame non vive sempre sul fondo, perché nella stagione invernale viene portato a valle — ed anche molti piccoli proprietari, rimarrebbero esclusi dai benefici della legge.

PRESIDENTE. Innanzi tutto, per la precisione, la lettera *d)* parla di bestiame « che vive sul fondo »; si intende che questa espressione deve essere sostituita con l'altra: « che viveva sul fondo », perché si deve risarcire il danno al 1943.

Nel testo della Commissione sempre alla lettera *d)* vi è poi la limitazione: « limitatamente al quantitativo che viveva sul fondo e con i prodotti di esso ». Con questa espressione ci si riferisce esclusivamente al bestiame delle aziende agricole, tanto è vero che l'imposta relativa è quella del reddito agrario. Invece, con l'espressione adottata dall'onorevole Marabini, la quale si riferisce ai capi di bestiame che costituivano il patrimonio zootecnico dell'azienda, si comprende non soltanto il bestiame che viveva sul fondo e con i prodotti di esso, ma anche il bestiame delle grandi aziende agricole non solo alimentato dai prodotti del fondo, ma che era incorporato ad esso e poteva essere alimentato anche con prodotti estranei al fondo.

Oververosia dal concetto di bestiame esistente sul fondo e alimentato da esso, si passa al concetto più esteso di azienda agricola industriale, di cui abbiamo parlato nel precedente articolo 33 che si riferiva appunto alle attività industriali, commerciali e agricole industriali, ossia a quelle aziende agricole che, essendo industrializzate, vanno tassate ai fini della ricchezza mobile in categoria *B*.

Nell'articolo 35 che stiamo esaminando, invece, si parla solo di quelle aziende che sono assoggettate a tassazione di reddito agrario. Questa è la differenza più profonda. Quindi l'emendamento Marabini viene a estendere il concetto.

MARABINI. Lei ha spiegato lo spirito del mio emendamento. Io non ho molto da aggiungere. Ricordo, a mo' di esempio, che vi sono delle vaccherie che appartengono anche ad amministrazioni pubbliche, come gli ospedali riuniti, e che sono situate non nel podere, ma vicino ad esso.

PRESIDENTE. Queste sono indennizzate non in base all'articolo 35, ma in base all'articolo 33, perché costituiscono delle imprese industriali agricole.

MARABINI. Noi abbiamo dei casanti che hanno la loro casa e un piccolo appezzamento di terra di pochi metri, dove allevano anche dei suini e una vacca. Costoro, semiproprietari o addirittura braccianti, hanno diritto di essere risarciti qualora quell'unico capo di bestiame che possedevano sia stato ucciso? Dove troviamo la norma che risolve questo quesito? Se non la troviamo in nessun altro articolo, chiedo se questi semiproprietari o addirittura braccianti di cui ho portato un esempio, abbiano diritto al risarcimento.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ma se questi casanti hanno soltanto il piccolissimo fondo di cui lei parla, i bovini, gli equini o

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

i suini non potevano vivere dei prodotti del fondo.

PRESIDENTE. Noi nell'articolo 33, parlando di azienda, intendiamo che siano comprese anche le aziende agricole industriali. All'articolo 35, che diventerà 34, si parla invece di aziende agricole propriamente dette. Quindi, quando in questo articolo parliamo di bestiame, parliamo di quello che vive sul fondo ed è alimentato con i prodotti del fondo. L'onorevole Marabini fa un terzo caso: tra l'azienda agricola industrializzata e l'azienda agricola propriamente detta vi può essere il caso di un tale che allevi uno, due o tre capi di bestiame prescindendo dai prodotti del proprio fondo. L'onorevole Marabini chiede se e in quale modo la perdita di questo bestiame verrebbe risarcita.

La soluzione potrebbe essere questa: accogliere il primo emendamento dell'onorevole Burato, e quindi parlare di cose mobili oltre che di cose immobili, perché quando il bestiame sta sul fondo, trattandosi di pertinenza del fondo, sarebbe da considerare immobile; invece nel caso prospettato dall'onorevole Marabini costituirebbe proprietà mobiliare. Bisognerebbe poi accogliere l'emendamento dell'onorevole Marabini che porta ad una estensione dell'indennizzo per comprendere anche questi casi di perdita.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ho l'impressione che con l'accoglimento del secondo emendamento dell'onorevole Gorini, Burato ed altri, già si arriva a questa conclusione, perché nell'emendamento la clausola: « limitatamente al quantitativo che vive sul fondo » è introdotta soltanto in rapporto al bestiame suino. Infatti gli onorevoli Gorini, Burato ed altri chiedono che la lettera d) del testo della Commissione sia sostituita, come l'onorevole Presidente ha già letto, dalla seguente:

« b) al bestiame bovino da latte, da lavoro e da riproduzione; al bestiame ovino e caprino; al bestiame suino limitatamente al quantitativo che vive sul fondo; al bestiame equino, compreso quello degli allevamenti e della selezione ».

PRESIDENTE. Ma io richiamo la sua attenzione sul fatto che in pratica l'allevamento del maiale viene fatta da tanta gente che non ha il fondo e che, nei piccoli paesi, tiene i suini accanto a casa o magari dentro la casa stessa.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Credo che per il bestiame suino non ci possa essere discussione, mentre ci può essere per il bestiame ovino e caprino, perché anche nella

mia regione ci sono dei caprai che non hanno un proprio fondo e portano le capre lungo gli argini a pascolare. Ma per il bestiame suino la cosa è diversa. L'allevamento di esso non si attua mai in rapporto ad un fondo, e non può quindi costituire che una attività industriale.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Per quanto riguarda l'emendamento Marabini, a me pare che nel disegno di legge si sia inteso porre un limite in considerazione del fatto che è da presumere che soltanto il bestiame che può vivere con il prodotto del fondo possa costituire oggetto di contributo o di indennizzo, perché c'è stata da parte del legislatore la preoccupazione evidente della difficoltà enorme della prova. Perché una cosa è porre un limite che poggia sulla presunzione che l'esistenza del bestiame in tanto ha un senso in quanto è in rapporto con le esigenze del fondo; altra cosa è non porre nessun limite e affidarsi agli infiniti atti notori che perverranno alle commissioni, così da giungere ad indennizzi che non hanno nessun rapporto con le esigenze del fondo.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Ma ci devono essere le denunce del bestiame.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Quanto all'emendamento Gorini-Burato, a me pare che si debba accogliere l'emendamento limitatamente alla aggiunta del bestiame suino. Non mi pare che sia accoglibile per quanto riguarda il bestiame equino destinato all'allevamento e alla selezione, giacché questa è una attività industriale che non può trovar sede nell'articolo 35 che disciplina le attività agricole.

PRESIDENTE. Ha già trovato sede nell'articolo 33 come attività industriale. Quindi è inutile discutere di questa materia.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io che sono un autentico contadino, o per lo meno figlio di autentici contadini, ho qualche difficoltà in rapporto a quello che viene affermato dall'onorevole Sottosegretario, perché non sono affatto convinto che nelle aziende agricole non possa esservi una selezione dei cavalli. Sicché quando il Sottosegretario afferma a priori che quando c'è selezione ci si trova di fronte ad una attività industriale, mi pare che egli faccia una affermazione troppo larga. In verità nelle aziende agricole abbiamo un complesso di elementi e, in rapporto ai semoventi, abbiamo un complesso di necessità per cui questi vengono coltivati e selezionati. Se vogliamo qui specificare che si deve trattare di qualche cosa diversa dall'industria, cioè di beni che riguardano direttamente l'azienda agricola, sono perfetta-

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

mente d'accordo; ma eliminare senz'altro la indicazione del patrimonio zootecnico che viene in qualche modo selezionato, mi pare che significhi immettere nella legge un concetto che esclude qualunque possibilità di risarcimento, mentre il risarcimento deve essere dato.

Un'altra osservazione vorrei fare: il Sottosegretario prevede che ci troveremo di fronte ad una ridda di atti notori. Ma quando deve essere provata, indipendentemente dall'approvazione o meno dell'emendamento, la quantità del bestiame bovino, da latte, da lavoro, da riproduzione, del bestiame ovino e di quello caprino, la ridda degli atti notori ci sarà sempre. Quindi, giacché noi ci sforziamo di rendere il più possibile perfetto questo strumento legislativo, non possiamo non considerare le svariatissime situazioni delle grandi e delle piccole aziende agricole che si trovano nelle varie parti d'Italia.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. L'onorevole Marabini estende il concetto a tutto il bestiame.

PRESIDENTE. Devo ripetere ancora che nell'articolo 33 sono comprese anche le aziende agricole industrializzate; l'articolo 35 — che dovrebbe seguire l'articolo 33 — riguarda invece le aziende agricole propriamente dette. E allora, per differenziare ancora, tengano presente gli onorevoli colleghi che, quando si tratta di aziende agricole industrializzate, si paga la ricchezza mobile categoria B; quando si tratta di aziende agricole propriamente dette, si paga soltanto l'imposta sui redditi agrari. Teniamo presente questa situazione appunto per non escludere alcun bene, perché queste attività o rientrano nelle aziende agricole industrializzate, oppure nelle aziende agricole propriamente dette.

STUANI. Desidero avere un chiarimento. Riguardo alla quantità del bestiame che vive sulla azienda e con i prodotti del fondo, chi stabilisce quanto bestiame può essere alimentato dal fondo? Tutto dipende dal modo in cui il fondo è lavorato. Nella stessa zona ci può essere un fondo che alimenta dieci mucche; e un altro fondo della stessa entità che ne alimenta tre. Quindi non potrete mai trovare un indirizzo su questa strada. Lo potete invece trovare attraverso l'obbligo che ha il contadino di denunciare il proprio bestiame. Si osserva che i contadini denunciano di meno. Peggio per loro. Questa volta scontreranno la colpa di non aver denunciato il giusto. Comunque i piccoli difficilmente sfuggono alla denuncia del bestiame. Sono i grossi che possono sfuggire. Il bestiame nei comuni

viene registrato anno per anno; quindi è un dato che non ha bisogno di nessuna ricerca e di nessuna prova. Ci sono i documenti.

Pertanto si può giungere alla conclusione che, come prova, si fa riferimento alla denuncia fatta del bestiame. Questo taglia ogni questione e dà una garanzia maggiore di certezza. Altrimenti un individuo potrà trovare dieci testimoni che diranno che aveva il doppio, il triplo, il quadruplo del bestiame. E per quanto riguarda la quantità, ripeto, non è possibile stabilire quanto bestiame può essere alimentato dal fondo.

GUARIENTO. Qualsiasi tecnico agrario può fare questa determinazione.

STUANI. Ma non nella realtà.

PRESIDENTE. La determinazione è già fatta a proposito della tassazione per ricchezza mobile. Si tassa col reddito agrario il bestiame che vive sul fondo ed è alimentato dal fondo; quando invece c'è del bestiame che è alimentato non con i prodotti del fondo, ma con prodotti immessi dal di fuori, la differenza viene tassata con la ricchezza mobile categoria B. Quindi, quando l'onorevole Stuani dice che non è possibile fare un accertamento, mi pare che dice una cosa che non corrisponde alla realtà.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. C'è un'altra ipotesi: anche nelle nostre campagne la casa è in paese, e il fondo è a 3 o 4 chilometri di distanza: la vacca vive dei prodotti del fondo, ma non sempre su di esso. Questa ipotesi è prevista o no?

PRESIDENTE. Anche nel suo caso viene applicata, a seconda delle circostanze, la ricchezza mobile o il reddito agrario.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Perché non dobbiamo chiarire nella legge questi concetti in modo che si eviti una interpretazione che può portare al non risarcimento del danno?

PRESIDENTE. C'è tutta una giurisprudenza di 50 o 60 anni.

Ad ogni modo la Commissione sembra essere d'accordo nell'aggiungere alla lettera d) dell'articolo il riferimento al bestiame suino. Se non vi sono osservazioni resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La dizione attuale della lettera d) dell'articolo 33 dice: « che vive sul fondo », e questo non è esatto, perché bisogna precisare: « che viveva sul fondo ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io sopprimerei l'inciso: « che vive sul fondo ».

MARABINI. Le questioni più gravi sorgono dalla locuzione: « con i prodotti di

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

esso ». Ci sono migliaia e migliaia di piccoli proprietari e soprattutto di proprietari di qualche pecora, che non saranno compresi nella legge, perché il loro bestiame non vive dei prodotti del fondo.

PRESIDENTE. Ma costoro sono tassati come esercenti attività armentizia, che non rientra nel reddito agrario.

MARABINI. Quei montanari che hanno quattro o cinque pecore non esercitano una attività armentizia. Mandano le loro pecore a pascolare nei pascoli comunali o di uso civico.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. In montagna abbiamo delle persone che posseggono soltanto una vacca, la quale non vive con i prodotti del fondo che queste persone non hanno, ma con frasche raccolte sulla montagna. Costoro, che avevano la vacca che è stata uccisa, come verranno risarciti?

PRESIDENTE. Questo è il terzo caso.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Dobbiamo regolare questo terzo caso che non è né agricolo né industriale, ma rappresenta una attività *sui generis*.

PRESIDENTE. Per adesso regoliamo i due primi casi.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Propongo di sostituire la congiunzione « e » con la congiunzione « o ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ma questo non risolve il terzo caso.

PRESIDENTE. La dizione « limitatamente al quantitativo che vive nel fondo o con i prodotti di esso » di cui alla lettera *d*) dell'articolo 33, o si accetta in pieno, perché è una espressione della legge tributaria, o non si accetta e si sostituisce con un'altra espressione. Non si cambia il contenuto soltanto con una « e »-o una « o ». C'è tutta una giurisprudenza in materia.

CREMASCHI OLINDO. Su questa questione del bestiame che vive con i prodotti del fondo, porto un esempio. Un maiale che è allevato per uso familiare, purché col prodotto del fondo, ha diritto ad una riduzione del dazio per macellazione del 50 per cento. Però, allorché si vuole constatare se quel maiale è stato effettivamente allevato con i prodotti del fondo, sorgono una serie di discussioni, perché per l'ingrasso si ricorre usualmente a grane ed altri mangimi che non sono prodotti del fondo. La questione si presenta anche per i mezzadri, i quali possono ottenere la riduzione del 53 per cento del dazio per macellazione quando i suini siano allevati con i prodotti del fondo; ma poiché l'ingrasso si fa spesso con prodotti acquistati fuori, ci si trova ugualmente di fronte a gravi difficoltà. Se-

condo me, quando c'è l'allevamento familiare o dell'azienda, è evidente che interessa la azienda.

PRESIDENTE. Quindi l'onorevole Cremaschi che cosa propone?

CREMASCHI OLINDO. Io ho espresso un parere.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io dico: giacché l'articolo 35 si riferisce alle sole attività agricole, quando in esso si parla di bestiame ovino e caprino si vuole logicamente alludere al bestiame ovino e caprino che fa parte dell'attività agricola o meglio dell'azienda agricola. Eliminiamo pertanto il concetto di limitazione del quantitativo che vive nel fondo, con i prodotti di esso, di cui alla lettera *d*), concetto che potrebbe far sorgere dei dubbi interpretativi. Rimarrà sempre da chiarire in altro punto la questione sollevata dall'onorevole Marabini.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora — secondo la proposta Riccio — dovrebbe essere soppressa alla lettera *d*) la frase: « limitatamente al quantitativo che vive sul fondo e con i prodotti di esso ». Dovrebbe inoltre essere aggiunta, dopo le parole « bestiame ovino », la parola « suino ». Pongo in votazione tali aggiunte.

(Sono approvate).

Tale modifica però non è sufficiente, perché, quando abbiamo tolto il concetto di bestiame che vive sul fondo e con i prodotti del fondo, abbiamo abolito il concetto della immobilizzazione. Quindi si deve tornare alla prima proposta degli onorevoli Burato e Gorini, per cui all'alinea non si può parlare soltanto di immobili, ma di mobili e di immobili.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. È esatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Burato, Gorini ed altri tendente ad aggiungere all'alinea le parole « e mobili » dopo quelle « per immobili ».

(È approvato).

A seguito di questo emendamento accolto dalla Commissione, l'alinea rimane così formulato:

« Gli indennizzi ed i contributi previsti dalla presente legge per immobili e mobili adibiti all'esercizio di una attività agricola si riferiscono: ».

Rimane così assorbita la prima parte del secondo emendamento degli onorevoli Gorini, Burato, Stella, Truzzi, Marengi e Franzo

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

tendente a sostituire la lettera *d*) con la seguente:

« *d*) al bestiame bovino, da latte, da lavoro e da riproduzione; al bestiame ovino e caprino; al bestiame suino limitatamente al quantitativo che vive nel fondo; al bestiame equino, compreso quello degli allevamenti e della selezione ».

Rimane altresì assorbito l'emendamento degli onorevoli Marabini e Cremaschi Olindo tendente a sostituire alla lettera *d*) le parole « limitatamente al quantitativo che vive nel fondo e con i prodotti di esso » con le seguenti: « limitatamente al numero dei capi che costituiva il patrimonio zootecnico della azienda al momento dell'avvenuto danno ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Dobbiamo ancora pronunciarci sulla questione della limitazione, quanto al bestiame equino, a non più di quattro capi di cui si parla alla lettera *d*), e sulla selezione di cui parla l'emendamento degli onorevoli Gorini ed altri nella seconda parte, là dove tende a sostituire il testo della Commissione con le parole: « al bestiame equino, compreso quello degli allevamenti e della selezione ». Io sarei dell'opinione di mantenere la limitazione quantitativa, e non accogliere l'emendamento degli onorevoli Gorini ed altri in quanto, superfluo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Gorini ed altri.

(Non è approvato).

ROCCHETTI. Ricordo ai colleghi che quando giorni fa si discusse l'articolo 33, si disse che nell'articolo riferentesi alle attività agricole avremmo dovuto aggiungere anche le scorte. Mi pare che finora non si sia parlato delle scorte delle aziende agricole. Quindi, prima di procedere nella formulazione degli articoli successivi, dobbiamo aggiungere un'altra lettera relativa alle scorte. Per tale questione mi appello agli onorevoli Stuani e Marabini, che trattarono questo argomento e che si riservarono di risolverlo in sede di discussione dell'articolo 35.

PRESIDENTE. Effettivamente, come nell'articolo 33, dopo la lettera *b*) è stata inclusa la lettera *b-1*): « merci, scorte, prodotti semilavorati », così bisogna mettere il *pendant* nell'articolo 35. Prego l'onorevole Rocchetti di presentare una proposta concreta.

ROCCHETTI. Per la formulazione, vorrei rimettermi ai colleghi Stuani e Marabini, che hanno discusso, con particolare competenza,

la questione. Nella precedente discussione si presentò il caso delle scorte circolanti.

STUANI. Bisogna inserire: « le scorte morte ».

ROCCHETTI. Mi pare esatto, perché le scorte vive sono già comprese.

PRESIDENTE. Allora inseriamo una lettera *e*) del seguente tenore: « le scorte morte del fondo ».

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. È implicito anche il quantitativo?

STUANI. Sì, perché le scorte morte sono quelle di cui avviene la rotazione anno per anno.

PRESIDENTE. Poi la dottrina e la giurisprudenza stabiliranno.

Vi è ora un emendamento degli onorevoli Rocchetti e Cotellessa tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 35 col secondo comma dell'articolo 32 del testo governativo così formulato:

« Per le opere indicate alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, ove il danneggiato provveda al loro ripristino, il contributo è concesso in ragione del 45 per cento della spesa; ove esse ricadano nelle zone elencate nei decreti interministeriali emanati a norma del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, il contributo stesso può essere elevato fino al 60 per cento ».

L'ultimo comma dell'articolo 33 fa riferimento al decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, che concedeva il contributo del 45 per cento per le aziende dei paesi maggiormente disastriati. Ora il disegno di legge in esame stabilisce che questo contributo può essere elevato al 60 per cento. Però il 45 per cento si dava per contanti. Inserito in questa legge, siccome il pagamento è rateizzato, c'è una diminuzione dello stato di fatto e di diritto già esistente, ossia c'è un peggioramento. In Assemblea è stato già rilevato che si verrebbe a peggiorare le condizioni finora praticate.

Prego l'onorevole Rocchetti di illustrare il suo emendamento.

ROCCHETTI. L'emendamento propone di sostituire l'ultimo comma col secondo comma dell'articolo 32 del testo governativo. La modificazione, apportata dalla Commissione su mio suggerimento, non bene maturato in quel momento, si proponeva di unificare il testo della legge, cioè di formare un sistema più omogeneo e di riferire — sopprimendo la parte relativa al contributo concesso in ragione del 45 per cento — il tutto al sistema generale, per cui si sarebbe dovuto corrispondere il 50 per cento. Da osservazione superficiale, sem-

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

brava che questa differenza di contributo fosse un vantaggio e non uno svantaggio per l'agricoltura. Senonché, a meglio riflettere, mi sono accorto che questo costituisce un peggioramento delle condizioni stabilite dalla legge, perché il 50 per cento, anche se come espressione numerica è più elevato, in realtà si riferisce a una base imponibile diversa. La base è diversa perché il 50 per cento cui ci riferiamo noi nell'articolo 32, è il 50 per cento ottenuto mediante il calcolo della stima all'epoca, moltiplicata per un coefficiente, diminuita della vetustà. Invece il 45 per cento cui si riferisce il testo ministeriale, è il 45 per cento della spesa, conservando con ciò una misura che gli agricoltori avevano già conseguita per il risarcimento dei danni agricoli, in base alla legge 22 giugno 1946, n. 33. Infatti la legge dice che per i lavori di ricostruzione, di riparazione e per opere di miglioramento fondiario, i sussidi possono essere elevati fino al 45 per cento della spesa. Questi sussidi sono pagati in contanti e in un'unica soluzione. È evidente perciò che la soluzione anteriore, così come era prevista dalla succitata legge del 1946 e così come era stata richiamata dal disegno di legge ministeriale, era una soluzione di maggior vantaggio di quella che abbiamo predisposto nella modifica. Vi prego perciò di tornare al testo ministeriale.

**PRESIDENTE.** Il testo ministeriale è il seguente:

« Per le opere indicate alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, ove il danneggiato provveda al loro ripristino, il contributo è concesso in ragione del 45 per cento della spesa; ove esse ricadano nelle zone elencate dai decreti interministeriali emanati a norma del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, il contributo stesso può essere elevato fino al 60 per cento ».

Quindi potremmo essere d'accordo su questa sostituzione. Ma si pone l'interrogativo: basta questo? Perché, quando si concedeva il contributo secondo la disposizione che ho letta, esso veniva corrisposto in contanti, a coltello. Ma quando, come è stabilito nel sistema della nostra legge, il contributo, a seconda dell'ammontare, si paga in contanti o in cinque, quindici, venti anni, esso viene ad essere sostanzialmente ridotto per il tasso di sconto. In Assemblea è stato rilevato che attraverso questa rateizzazione si viene a ridurre il beneficio attualmente concesso.

**ROCCHETTI.** Tuttavia resterei fermo a questa dizione, perché un miglioramento, rispetto alla legge del 1946, c'è, in quanto noi

partiamo dal 45 per cento, mentre prima si diceva: « fino al 45 per cento ». Inoltre dobbiamo fare una legge operante, mentre finora i contributi con la legge del 1946 sono stati dati in minima misura. Se stabiliamo che il contributo deve essere dato in un'unica soluzione, facciamo sì che si verifichi ancora la situazione precedente, per cui le richieste saranno dieci, e i contributi erogati uno. Invece se ci affidiamo al sistema della legge, i piccoli danneggiati che rientrano nella possibilità della unica soluzione saranno soddisfatti; e anche gli altri saranno tenuti presenti, perché i pagamenti saranno fatti in quell'altro modo. È vero che per questi ultimi, in sostanza, si verifica una riduzione graduale, ma è la sorte dei più grossi, per i quali non abbiamo da spargere molte lacrime.

**PRESIDENTE.** È fuori dubbio che per i piccoli danneggiati il pagamento avviene in contanti. Non so quanti ne saranno compresi in base alla disposizione che si ha in animo di introdurre, perché in proposito dobbiamo ancora discutere. Ma penso che il limite sia abbastanza elevato per comprendere i piccoli agricoltori.

Quindi, se la Commissione è d'accordo, rimane stabilito che in sostituzione dell'attuale ultimo comma dell'articolo 35, viene introdotto il secondo comma dell'articolo 32 del disegno di legge ministeriale, come sopra letto.

(La Commissione concorda).

L'onorevole Stuani ha presentato il seguente emendamento, a firma anche dell'onorevole Marabini: « *Aggiungere nella elencazione di cui al primo comma una lettera e) così formulata: il bestiame bovino, equino, suino e ovino di proprietà dei piccoli proprietari, attinente ai bisogni delle loro famiglie, che venga alimentato con pascolo vagante* ».

**RICCIO, Relatore per la maggioranza.** Vorrei sottoporre un altro emendamento, che sostanzialmente ripete il concetto degli onorevoli Stuani e Marabini, tendente ad aggiungere alla elencazione le seguenti parole: « *E risarcito ai sensi del presente articolo anche il bestiame da latte o destinato alle necessità di famiglia, comunque allevato* ».

**STUANI.** La dizione di questo emendamento è migliore; aderisco ad esso, a nome anche dell'onorevole Marabini.

**PRESIDENTE.** Infatti questo emendamento riprende anche il concetto espresso nell'emendamento dell'onorevole Stuani.

**ROBERTI, Relatore di minoranza.** Non è compreso nella lettera *c*)?

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non è compreso, perché sono due ipotesi: o bestiame da latte, o destinato alle necessità familiari. Vorrei che rimanesse chiaro che anche chi teneva soltanto una vacca da latte per vendere il prodotto per l'alimentazione del proprio paese, o per conferirlo ad enti che lo portavano in città, è risarcito se ha perduto questa vacca. La dizione « comunque allevato » vuol significare che non è necessario che sia allevato con i prodotti del fondo.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Abbiamo già tolto questo concetto.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Nel campo delle aziende agricole questo concetto c'è.

ROCCHETTI. Dicendo « comunque allevato », potrebbe intendersi: allevato bene o male. È bene togliere questa precisazione.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione sia d'accordo sul concetto; c'è qualche rilievo da fare per quanto riguarda la forma.

FUMAGALLI. L'articolo 35 del disegno di legge parla di attività agricole. Invece il risarcimento del bestiame di cui ora abbiamo discusso, non ha niente a che fare con le attività agricole. Bisognerebbe farne un articolo a parte, altrimenti sconvolgiamo tutto il sistema.

PRESIDENTE. Secondo la formulazione dell'onorevole Riccio, si parlerebbe di risarcimento, concetto che noi dobbiamo escludere dalla legge. Dobbiamo quindi dire: « l'indennizzo ». Poi, aderendo al concetto dell'onorevole Fumagalli, bisogna fare di questo emendamento un comma a parte, da inserire prima dell'ultimo comma di cui ci siamo ora occupati.

CREMASCHI OLINDO. Non vorrei che gli uffici fossero tenuti a indagare se quel bestiame era stato alimentato con i prodotti del fondo, oppure con mangimi acquistati fuori del fondo.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Riccio, di cui si è presa nota, non può sorgere questo equivoco.

Il comma aggiuntivo potrebbe essere così formulato: « L'indennizzo è altresì corrisposto, ai sensi del presente articolo, per il bestiame da latte o destinato alle necessità di famiglia ».

In tal guisa rimane assorbito l'emendamento dell'onorevole Stuani.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Riccio nella ultima formulazione sopra letta.

(È approvato).

Vi è ancora da esaminare l'emendamento dell'onorevole Cremaschi di cui do nuovamente lettura:

« Dopo la lettera d), aggiungere il seguente comma:

« Per i danni riferentisi ad aziende agrarie condotte a mezzadria, l'indennizzo o il contributo verrà corrisposto direttamente al mezzadro od al concedente per la parte che a ciascuno compete ».

Ora, poiché l'indennizzo è concesso sia al mezzadro, sia al concedente, mi sembra che bisognerebbe dire non « al mezzadro o al concedente », ma « al mezzadro e al concedente ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io credo che, se vogliamo, possiamo accogliere l'emendamento a titolo di chiarimento; ma il concetto è già compreso in tutta l'impostazione della legge.

PRESIDENTE. Inoltre è un principio generale che riguarda i diritti reciproci di ciascuno.

STUANI. Però noi sappiamo per pratica che il proprietario è sempre una persona che sa fare i suoi affari meglio del mezzadro. Quindi se i soldi vengono dati al mezzadro, questi è sicuro di possederli; altrimenti sarà difficile che gli arrivino.

PRESIDENTE. È una osservazione, questa, di indole pratica. Però la posizione potrebbe essere invertita.

Il relatore ha osservato che l'indennizzo si concede a colui che ne ha diritto e a seconda della misura del diritto stesso. Quando ci troviamo di fronte a un fabbricato, ci può essere su di esso il diritto di proprietà di una persona, e un diritto parziale di un'altra. Tutte e due si presentano di fronte alla pubblica amministrazione per avere la parte di indennizzo che a ciascuna di esse compete. Questa distinzione, che attiene all'ordine generale del diritto, non l'abbiamo posta in nessuna disposizione della legge. Perché dobbiamo metterla, sia pure a titolo di chiarimento, in questa materia? Saremmo obbligati, per una ragione anche più importante, quando tratteremo dei fabbricati, a specificare che i danneggiati si presentano di fronte alla pubblica amministrazione per avere il loro indennizzo o contributo in ragione e in misura del diritto che a ciascuno di essi compete. Ci potrebbe essere il proprietario dell'immobile e un enfiteuta, un titolare di diritto superficiale, un titolare di riserva di usufrutto dotale, ecc. Ciascuno si presenta a chiedere il contributo o

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

l'indennizzo a seconda del diritto che possiede.

CREMASCHI OLINDO. Il caso è un altro. Noi abbiamo parlato di scorte vive e di scorte morte, sulle quali il mezzadro in molti casi è compartecipe per la metà. Se al fondo sono stati arrecati dei danni, la denuncia in questo caso è fatta dal proprietario: il proprietario è titolare della denuncia; è a lui che il danno viene pagato. Il mezzadro non ha diritto di riscuotere il risarcimento per il danno che ha ricevuto. Ora, conglobando in una unica denuncia il danno del proprietario e quello del mezzadro, può avvenire che esso superi le 500 mila lire, cosicché la liquidazione viene fatta per la metà sulla ulteriore quota. Se invece la liquidazione del danno viene tenuta distinta per il proprietario e per il mezzadro, la quota del mezzadro può essere inferiore a 500 mila lire, con diritto al pagamento intero. Ecco perché è necessario scindere le due parti danneggiate, perché il proprietario ha un trattamento in relazione al danno totale dell'azienda, mentre il mezzadro ha diritto al trattamento corrispondente al danno personale subito.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere che, nel caso di diritti reali immobiliari, la posizione di ciascun soggetto di diritto è molto più chiara, perché ciascuno agisce per sé a seconda del proprio diritto nella misura del proprio diritto, anche attraverso i registri immobiliari. Quindi in quel caso si presenta di fronte alla pubblica amministrazione per richiedere il contributo per la ricostruzione oppure l'indennizzo secondo il proprio diritto.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Nonostante che nella osservazione dell'onorevole Cremaschi vi sia un punto saliente, tuttavia ritengo che l'emendamento non vada accolto perché superfluo. Egli fa rilevare che ci può essere un interesse del mezzadro a una liquidazione separata di diritti, in quanto dalla liquidazione globale potrebbe venire a lui una menomazione agli effetti dei limiti previsti nell'articolo 22 del disegno di legge in discussione. Però in verità, se questo può essere esatto da un punto di vista di impostazione astratta, non lo è in rapporto a questa legge, perché noi presumiamo la liquidazione in rapporto ai singoli aventi diritto. Quindi il mezzadro è un avente diritto autonomo, indipendentemente dal concedente, e la liquidazione deve essere fatta in rapporto al diritto di ciascuno.

Però non può non aversi una liquidazione unitaria, perché questa azienda, che costituisce una unità in rapporto alla quale vi sono

due diritti, quello del mezzadro e quello del concedente, non può che avere una liquidazione unica, in quanto è chiaro che la liquidazione deve tener presente quello che è il complesso dell'azienda stessa; tuttavia, quando si ha questa liquidazione unica, non si può non scinderla in rapporto agli aventi diritto.

Questo è il concetto che permea tutta la legge. Quindi l'inclusione dell'emendamento dell'onorevole Cremaschi potrebbe turbare quella che è l'economia generale della legge.

Rimane perciò chiaro che al concedente, come al mezzadro, deve essere fatta la liquidazione della quantità a ciascuno spettante; ma riterrei del tutto inutile accogliere l'emendamento dell'onorevole Cremaschi che ritengo superfluo, non perché io sia contrario a quello che è il suo contenuto, ma perché in altri casi può dare luogo alla interpretazione che la liquidazione possa essere fatta soltanto a favore di uno degli aventi diritto.

MARABINI. Mi rendo conto di questa difficoltà di includere l'emendamento dell'onorevole Cremaschi nella legge. Ma si deve tener presente un'altra cosa: che nelle aziende a mezzadria ci sono delle cose che sono solamente di spettanza del mezzadro; per esempio la cantina. Alcune volte ci sono delle cantine con una certa consistenza, perché il mezzadro si è un po' industriato. Ora, se la cantina e il vino che era nelle botti durante la guerra sono andati perduti, come avviene la liquidazione del danno? Lo stesso ragionamento vale per quelle che sono le scorte morte del mezzadro: per esempio le riserve di grano, di patate, di lana. Se è il proprietario quello che riscuote e che poi deve dividere, dando al contadino la parte spettantegli per legge e per consuetudine, non possiamo non considerare che ci sono dei mezzadri che hanno i conti insoluti con il proprietario da due o tre anni. L'emendamento dell'onorevole Cremaschi quindi è utile. Si potrà vedere se è il caso di apportarvi qualche modifica, ma deve restare ben chiaro che il proprietario non ha diritto di percepire la parte dell'indennizzo o del contributo spettante al mezzadro.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Mi pare che l'onorevole Cremaschi abbia fatto sorgere un dubbio notevole. L'onorevole Riccio ha detto che il danno viene valutato nel risarcimento ai singoli titolari. Ma da dove risulta questo? Il concetto di valutazione del danno è obiettivo e non subiettivo, tanto più che abbiamo eliminato il riferimento al patrimonio del danneggiato. Come si fa a ritenere che dal sistema della legge risulti tassativo, come

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

sembra ritenere il collega Riccio, che la valutazione dell'indennizzo o del danno, ai fini dell'applicazione dei famosi limiti progressivi, venga fatta in ragione dei singoli titolari delle quote di comproprietà sul bene danneggiato, e non invece in relazione al bene nel suo complesso, sia che si tratti di aziende, sia di proprietà edilizia? Se vi fosse una norma che contenesse questa precisazione, ne potrebbe discendere la superfluità della distinzione per quanto riguarda i singoli casi e in particolare il caso del mezzadro sollevato dal collega Cremaschi. Ma se questo non fosse precisato, non mi pare che dall'articolo 23 e dall'articolo 25, che fanno riferimento sempre a beni in senso oggettivo, non soggettivo, possa discendere una interpretazione nel senso esposto dall'onorevole Riccio. Comunque, questo è un punto che va chiarito prima di tutto, e solo successivamente si potrà vedere se l'emendamento Cremaschi è superfluo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Nell'articolo 6, quando abbiamo parlato dei soggetti, abbiamo detto che « il contributo e l'indennizzo sono concessi al danneggiato e ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo ». Quindi abbiamo indicato una titolarità soggettiva in rapporto al danno che si è verificato.

PRESIDENTE. Bisogna chiarire le idee in merito a quanto ha osservato l'onorevole Marabini. Il proprietario fa la denuncia di tutto ciò che compete a lui e al mezzadro, come rapporto di terzo. Se poi il mezzadro ha perduto dei beni propri, come faceva osservare l'onorevole Marabini, è lui che deve fare la dichiarazione nel proprio interesse. Questa è la situazione di fatto, dalla quale giuridicamente deriva che chi ha fatto la dichiarazione, tutela quello che è il proprio diritto in senso generico. Il proprietario e il mezzadro, di fronte alla pubblica amministrazione, curano i propri interessi in relazione alle cose di loro pertinenza.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Ho ancora qualche dubbio sul sistema della legge. L'articolo 4 parla di beni ammessi alle provvidenze: gli articoli 23 e 25 pongono i limiti, il primo per i beni della lettera a) dell'articolo 4, il secondo per i beni delle lettere b), c) e d) dello stesso articolo 4. Quindi il criterio di limitazione dell'indennizzo e del contributo con diverse proporzioni e aliquote, è stabilito in ragione al bene nella sua consistenza obiettiva, e non in rapporto a quella diversa entità che il bene viene ad assumere nelle diverse quote di comproprietà. Siccome si tratta di graduare il contributo secondo certi limiti e proporzioni, la cosa diventa im-

portante. E questa l'osservazione che io facevo. Sull'intera azienda agricola può darsi che ci sia un regime di trattamento rateale; per la parte del mezzadro, che rientrerebbe nell'intero, si dovrebbe procedere invece al pagamento in contanti.

L'onorevole Riccio diceva che è superflua la distinzione tra il condomino mezzadro e il condomino concedente, perché questa si verifica per tutti i rapporti condominiali nel senso tecnico. Ma non mi pare che questo sia precisato dall'articolo 4, tanto più che l'unica norma riferentesi al carattere soggettivo del patrimonio del danneggiato, quella dell'articolo 7 del disegno di legge ministeriale, è stata opportunamente soppressa dalla Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Rimane sempre l'articolo 1 che parla dei soggetti.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Ad ogni modo penso che questo punto si dovrebbe chiarire, perché può sorgere equivoco.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non credo, perché abbiamo una interpretazione costante della legge precedente in rapporto a questo punto. Se io sono titolare di un immobile in condominio, quale quota mi viene risarcita? Soltanto la quota relativa alla mia parte. E così per tutti gli altri casi della legge.

Comunque, se c'è un equivoco, possiamo chiarirlo, ma non soltanto in questa sede, perché potrebbe sorgere il dubbio della esclusione degli altri casi. Propongo pertanto di rinviare l'esame dell'emendamento dell'onorevole Cremaschi per riservarci di fare un chiarimento nella parte generale della legge.

PRESIDENTE. Il chiarimento può derivare dagli stessi lavori preparatori, perché attiene ai principi generali del diritto. L'articolo 1 dice che ciascun danneggiato presenta la denuncia e ottiene l'indennizzo o il contributo per la parte che gli compete.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Può sorgere qualche dubbio circa la questione se le limitazioni che abbiamo poste negli articoli 23 e 25 si riferiscano al bene oggettivamente considerato nel suo complesso, o alle quote.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di considerare che il caso è già risolto dall'attuale legislazione, perché, nell'ipotesi di fabbricati, ciascun comproprietario — che è la stessa cosa del comunista in senso giuridico — si presenta come titolare di un diritto autonomo e singolare.

Comunque la proposta dell'onorevole Riccio è di rinviare la questione — perché ri-

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

marrebbe il problema delle limitazioni dell'indennizzo — alla discussione che faremo quando esamineremo le limitazioni.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Vi è un ultimo emendamento a firma degli onorevoli, Gorini, Burato, Stella, Truzzi, Marengi e Franzo:

« *Aggiungere il seguente terzo comma:*

« In deroga a quanto stabilito dall'articolo 27, i contributi per le opere indicate alle lettere a) e b) del presente articolo saranno corrisposti in unica soluzione ».

A questo ha già risposto l'onorevole Rocchetti quando ha illustrato — anche ai fini della limitazione degli indennizzi e della rateazione dei pagamenti — il proprio emendamento con cui proponeva di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 35 del disegno di legge della Commissione col penultimo comma dell'articolo 32 del disegno di legge ministeriale.

Quindi, se la Commissione è d'accordo, rimane assorbito.

(Così resta stabilito).

Allora leggiamo il testo completo di questo articolo 35, che diverrà articolo 34 del nuovo testo, salvo il coordinamento finale dell'intero disegno di legge:

*Beni adibiti ad attività agricole.*

« Gli indennizzi e i contributi previsti dalla presente legge per mobili e immobili adibiti all'esercizio di una attività agricola si riferiscono:

a) alle opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria e di provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo e potabile; alle strade poderali e interpoderali ovvero alle teleferiche che le sostituiscono; ai fabbricati rurali; alle opere per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; alle opere fondiarie dei pascoli montani; alle cabine di trasformazione ed alle linee fisse e mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché ai macchinari elettrici di utilizzazione di energia e agli impianti adibiti alla conservazione e lavorazione dei prodotti dell'azienda;

b) alle colture arboree e piantagioni in genere;

c) alle macchine, veicoli ed altri attrezzi agricoli;

d) al bestiame bovino, da latte, da lavoro e da riproduzione, al bestiame ovino, suino e caprino; al bestiame equino, limitatamente a non più di quattro capi;

e) alle scorte morte del fondo.

« L'indennizzo è altresì corrisposto ai sensi del presente articolo per il bestiame da latte o destinato a necessità di famiglia.

« Per le opere indicate alle lettere a) e b) del presente articolo, ove il danneggiato provveda al loro ripristino, il contributo è concesso in ragione del 45 per cento della spesa; ove esse ricadano nelle zone elecnate nei decreti interministeriali emanati a norma del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, il contributo stesso può essere elevato fino al 60 per cento ».

GUARIENTO. Non sarebbe più opportuno inserire il penultimo comma, rappresentato dall'emendamento Riccio, all'articolo 4 dove si elencano i vari beni ammessi alle provvidenze della legge?

PRESIDENTE. Quelle sono categorie molto ampie; anche per comodità dell'interprete è bene far rientrare tutta la materia attinente al settore agricolo nello stesso articolo.

Pongo in votazione l'articolo 35, ora letto, nel suo complesso.

(È approvata).

A questo punto rilevo che alla fine dell'articolo 33 bisogna sostituire per coordinamento alle parole: « e che rientrano nel disposto dell'articolo 35 », le altre: « e che rientrano nel disposto dell'articolo seguente ».

Se non vi sono osservazioni, rimane così stabilito.

(Così resta stabilito).

BASILE, *Relatore di minoranza*. Nella seduta precedente io avevo proposto all'articolo 33 per le zone maggiormente disastrose un aumento del contributo. Ella, onorevole Presidente, mi disse che tale emendamento per sistematica non doveva essere inserito in detto articolo. Adesso rilevo che nell'ultima parte dell'articolo 35, testé approvato, si parla di un aumento del contributo. Penso quindi che per analogia anche il mio emendamento potrebbe essere inserito nell'articolo 33.

PRESIDENTE. L'emendamento da lei proposto diceva: tra il primo e il secondo comma dell'articolo 33, inserire il seguente:

« Per i danni ai beni previsti nel comma precedente, che si siano verificati nei comuni indicati al secondo comma dell'articolo 38, la misura dell'indennizzo e del contributo stabi-

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

lita nei capi precedenti, viene elevata del 15 per cento ».

A proposito di tale emendamento, si fece rilevare che se si deve fare un trattamento speciale per i beni delle zone maggiormente disastrose, questo trattamento doveva riguardare non soltanto le aziende dell'articolo 33, ma anche quelle dell'articolo 34 del nuovo testo della Commissione. Frattanto domando che cosa significa nella penultima riga del suo emendamento la parola: « capi ».

BASILE, *Relatore di minoranza*. Intendevo parlare di « lettere ».

PRESIDENTE. Qualora fosse accettato questo suo concetto di un maggiore contributo, non vedo perché dovrebbe riferirsi soltanto ad alcuni e non a tutti i beni.

Comunque la sua proposta si sostanzia in questo: che per i beni posti in comuni maggiormente disastriati, dovrebbe essere elevato il contributo. Per i fabbricati questa elevazione del contributo è prevista. Ora si tratta di vedere se è possibile concederla anche per gli altri beni.

Prego i colleghi di rilevare che l'Assemblea si è orientata in senso diverso, cioè di concedere un trattamento speciale a tutte le aziende industriali, commerciali, artigiane e agricole dell'Italia meridionale come risulta dal n. 5 della risoluzione approvata nella seduta antimeridiana del 10 dicembre 1952. Quindi c'è già un indirizzo da parte dell'Assemblea.

ROCCHETTI. A mio modo di vedere, questo indirizzo dell'Assemblea deve essere realizzato in modo concreto da noi, e non già in modo frammentario. Quindi dobbiamo rinviare l'esame dell'emendamento per stabilire con un articolo quali maggiorazioni debbano essere concesse per l'Italia meridionale.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Allora la misura potrà essere anche diversa per le singole attività.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, così può rimanere stabilito.

(Così resta stabilito).

Passiamo all'articolo 34 del disegno di legge della Commissione che riguarda le prove.

*Merci, scorte e prodotti semilavorati delle aziende industriali, commerciali ed artigiane.*

« Per conseguire l'indennizzo per le merci, le scorte e i prodotti semilavorati, le aziende industriali, commerciale ed artigiane

debbono esibire, oltre i libri obbligatori, le fatture ed i registri di carico e scarico relativi al periodo cui il danno si riferisce.

« In mancanza di tali documenti, si potrà procedere alla determinazione della entità del danno sulla scorta degli accertamenti fiscali relativi all'anno in cui l'evento dannoso si è verificato ».

La intitolazione di questo articolo parla soltanto di merci, scorte e prodotti semilavorati delle aziende industriali, commerciali e artigiane. Dobbiamo invece inserire anche le aziende agricole, secondo quanto abbiamo in precedenza stabilito. Quindi il titolo potrebbe così essere formulato: « Merci, scorte e prodotti semilavorati delle aziende industriali, commerciali, artigiane ed agricole ».

Chiedo se la Commissione è d'accordo.

(La Commissione concorda).

Sul testo dell'articolo non ci sono emendamenti.

Osservo che l'articolo parla di « libri obbligatori ». Ma questi libri sono obbligatori per le aziende industriali e commerciali, non per le aziende agricole, a meno che non siano aziende agricole industriali.

STUANI. Per il bestiame ci sono le denunce. Quindi bisognerebbe aggiungere: « ...per il bestiame la denuncia fatta agli effetti della tassazione ».

BASILE, *Relatore di minoranza*. E, le scorte morte?

STUANI. Ci sono i libretti colonici.

ROCCHETTI. Vorrei discutere un po' a fondo su questo articolo che presenta particolari difficoltà perché avendo noi, in un secondo momento, trasformato il sistema del disegno di legge ministeriale, esso presenta più di una lacuna ed ha soltanto un contenuto di prova. Nel testo ministeriale il suddetto articolo 34 aveva una ragion d'essere perché, pur avendo per questa parte contenuto di prova, si innestava nel contenuto dell'articolo 31 che si riferiva alle sole aziende commerciali. In quell'articolo infatti si diceva che per i danni alle merci delle aziende commerciali si dava soltanto l'indennizzo e conseguentemente si indicavano quali erano i mezzi di prova. Adesso che abbiamo modificato il sistema e posto nell'articolo 33 la elencazione dei beni adibiti alle attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, e nell'attuale articolo 34 la elencazione dei beni relativi alle attività agricole, viene meno la ragion d'essere del suddetto articolo 34. L'articolo 33 ha assorbito potenzialmente l'articolo 34 per la ragione che nel

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

primo si è sistemata e inclusa l'attività commerciale. Di modo che nel sistema della legge abbiamo fatto all'articolo 33 il dettaglio dell'articolo 4 per quanto riguarda tutta l'attività produttiva, meno quella agricola; e all'articolo 35 il dettaglio delle attività agricole, e abbiamo così esaurito il campo della attività produttiva, e non c'è più spazio per un articolo 34 se non per la questione relativa alla prova.

Però, se ci imbarchiamo in questa questione di pura prova, sono giuste le osservazioni dell'onorevole Stuani relative alle denunce, ai libretti colonici, ecc., e si finisce per appesantire tutto il resto. Quindi propongo di sopprimere l'articolo 34 del disegno di legge della Commissione.

**PRESIDENTE.** Sopprimere il detto articolo per dare maggiore larghezza alle prove, sta bene. Però, chi possedeva un unico capo di bestiame, per esempio un suino, andato poi perduto per fatto di guerra, come fa a provarlo?

**STUANI.** Vi è la denuncia.

**RICCIO, Relatore per la maggioranza.** Mi sembra che la soppressione completa sia veramente molto grave. Io farei la proposta di modificare l'articolo 34 riprendendo la formulazione dell'articolo 31 nel testo ministeriale.

**ROCCHETTI.** Qui la preoccupazione può esserci solo da parte del Governo; e mi rivolgo all'onorevole Sottosegretario, pregandolo di addivenire al mio parere per questa modificazione. Perfino per le aziende industriali il Governo non voleva pastore di carattere probatorio. Per le aziende commerciali, non avrebbe voluto far niente per quanto riguarda le merci, e solo in un secondo momento aveva considerato la questione delle merci, esclusi gli stigli, ma col massimo disfavore. Si era preoccupato della prova della consistenza di queste merci, e, allo scopo di farne il meno possibile, aveva richiesto una prova rigorosa rappresentata dai libri obbligatori e dalle fatture, con la clausola che, in mancanza della presentazione di questi documenti, l'accertamento del danno sarebbe stato fatto in base ai dati fiscali. Era una condizione di disfavore creata per questo settore a scopo restrittivo. La Commissione, invece, in sede referente, ha proceduto ad un notevole allargamento. Siamo d'accordo che bisogna dare la prova delle merci, come deve essere data, da parte delle industrie, per i prodotti semilavorati. Ma perché dobbiamo costituire per le merci questa prova rigo-

rosa, lasciando il sistema di disfavore voluto dal Governo, che noi abbiamo abolito?

**RICCIO, Relatore per la maggioranza.** L'onorevole Rocchetti vuole sopprimere l'articolo 34 anche per la parte concernente le aziende commerciali?

**ROCCHETTI.** Per tutte le aziende. Noi stiamo allargando e non restringendo, quindi non vorrei mai pensare che si voglia estendere l'articolo 34 che impone l'onere rigoroso della prova alle altre aziende. Caso mai, bisognerebbe lasciarlo per le sole aziende commerciali e per le sole merci.

**RICCIO, Relatore per la maggioranza.** Io ritengo che la disposizione si debba mantenere così com'è; l'articolo 31 del disegno di legge ministeriale si riferisce alle aziende commerciali e solo per le merci.

**ROCCHETTI.** Io ritengo che, avendo ormai superato il fosso e avendo cercato di avere anche per le aziende commerciali quella comprensione che esse meritano — anche perché le aziende commerciali non possiedono che le merci, e quindi avrebbero il maggiore disfavore se non riconoscessimo le merci o le riconoscessimo parzialmente — dobbiamo considerare ancora meglio la questione, perché non c'è ragione di richiedere per le merci una prova più rigorosa che per le altre cose.

**PRESIDENTE.** Questo si dovrebbe dire anche per le aziende agricole, le quali hanno i prodotti.

**ROCCHETTI.** In tema di prova, si possono chiedere quelle prove che si credono; ma non ritengo che in una legge come questa, che abbiamo ampliato, si debba lasciare questa condizione di sfavore. Secondo me è un trabocchetto teso dal Tesoro alle aziende commerciali che possono aver violato le disposizioni sull'I.G.E. o sulla ricchezza mobile. Rendiamoci conto che in questo modo noi mettiamo fuori solo i piccoli commercianti. Come possiamo pretendere da una piccola azienda commerciale che viveva nel 1943 e che magari adesso non esiste più, di ritrovare le fatture del 1943? E come possiamo pretendere, se non trova più le fatture, di risarcire il danno in base alla ricchezza mobile che veniva pagata nel 1943, quando forse neppure la pagava?

**PRESIDENTE.** Riassumiamo la questione. Innanzi tutto abbiamo trattato nell'articolo 33 e nell'articolo 35 di tutte le aziende. Ora sorge la questione delle prove a proposito dell'articolo 34, e si ritiene o di stabilire per tutte le aziende come debba essere data la prova per la perdita o deterioramento della

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

cosa, oppure di non stabilire niente, riferendoci ai principi generali. Sarà in quest'ultimo caso l'amministrazione che, con delle norme di attuazione oppure con delle circolari, dirà ai danneggiati quali documenti devono esibire. Naturalmente la prova deve essere ragionevole e possibile in relazione ai particolari eventi bellici. Se non dicessimo niente, è chiaro che ci saremmo riportati ai principi generali della prova e a quanto stabilirà l'amministrazione in proposito.

Ma se dobbiamo dire qualcosa, dobbiamo riferirci a tutti i beni che abbiamo previsto nei due articoli. Non possiamo dire qualcosa per le merci, e non dire nulla per i prodotti agricoli.

GHISLANDI. Credo che si possa trovare una forma di temperamento. Io concordo con quello che ha osservato il collega Rocchetti, che effettivamente le aziende che sono meno in regola con i registri sono le piccole aziende. D'altra parte per la questione del bestiame bovino, ci sono certi comuni che non applicano la tassa sul bestiame, come ci sono alcuni individui, i più poveri, che non hanno denunciato il bestiame, anche dove la denuncia è obbligatoria, per sfuggire alla tassazione. Ora, anziché stabilire una norma tassativa di prova, costituita dalla esibizione dei libri, dalle fatture, ecc. — con la parola « debbono », di cui al primo comma dell'articolo 34, si esclude qualsiasi forma di indennizzo per quelli che sono i più umili — io direi: « avranno carattere prevalente di prova i libri, le fatture, ecc. ». In questo modo lasciamo la porta aperta anche a quelli che non possono dare questa prova, ma ne possono dare delle altre, e nello stesso tempo limitiamo il campo degli arbitrii dei liquidatori.

ROCCHETTI. Questo è detto anche nel Codice civile.

PRESIDENTE. Desidero far rilevare che l'articolo si compone di due parti: nella prima si indicano le prove che occorrono; nella seconda c'è una specie di disposizione di carattere penale, limitativa, la quale dice che in mancanza di quelle prove bisogna fare riferimento agli accertamenti fiscali. Ora, se il piccolo proprietario di una mucca o di due o tre ovini non avrà avuto accertamento fiscale, non riceverà nessun indennizzo. L'onorevole Rocchetti propone pertanto l'abolizione dell'articolo.

ROCCHETTI. Non capisco perché non venga accettata la mia proposta. Questo articolo costituisce il mezzo per non dare niente ai piccoli danneggiati, mentre i grossi, che

hanno frodato il fisco una prima volta, lo froderanno anche una seconda volta, perché troveranno il modo di mettere a posto le loro carte.

GHISLANDI. Sopprimendo l'articolo, e quindi nulla prescrivendo in tema di prove, gli organi fiscali esigeranno ancora più di quello che oggi contiene la disposizione in questione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io accolgo la soppressione proposta dall'onorevole Rocchetti dell'articolo 34 della Commissione, ma propongo di sostituire la detta norma con l'articolo 31 del disegno di legge governativo, modificandolo per esigenza di coordinamento con il nuovo sistema del disegno di legge della Commissione. Vi è una ragione che porta alla discriminazione in rapporto alle diverse categorie di aziende, dato che la legislazione vigente fa obbligo di tenere i registri per alcune attività, tra le quali quelle proprie delle aziende commerciali. Noi diciamo — lo diciamo sempre anche nella vita pratica — che questi registri fanno fede di fronte ai terzi contro i commercianti; tant'è vero che anche nel caso di una causa giudiziaria si chiede l'esibizione di questi registri. In altri termini l'indicazione che viene dai registri sta a dimostrare quella che è la situazione commerciale, soprattutto in rapporto alle merci esistenti nel magazzino. Allora, se ci troviamo di fronte a disposizioni di legge che fanno obbligo alla tenuta dei libri, perché in questa legge non dobbiamo richiamarci a dette disposizioni? In questo modo elimineremmo, nell'interesse sia dello Stato, sia dei commercianti, ogni incertezza.

Riterrei quindi che, per quelle categorie per le quali è fatto obbligo della tenuta dei libri in altra legge, noi dovremmo mantenere in questo provvedimento l'obbligo della esibizione. Questo significa che le aziende le quali non esibiscono i libri non devono avere il risarcimento? No, perché c'è la disposizione subordinata della legge, la quale permette di ricorrere agli elementi di ordine fiscale.

Mi sembra perciò che, scartando le attività agricole, cioè quel complesso di attività per le quali nella legislazione vigente non c'è nessun obbligo dei libri e per le quali quindi la prova può essere fatta comunque, per le altre attività rispetto alle quali c'è un'imposizione legislativa della tenuta dei libri, questa prova debba essere richiesta.

STUANI. Ma c'è un termine nel Codice civile per la tenuta obbligatoria dei registri.

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

MARABINI. Inoltre i registri possono anche essere andati distrutti per eventi bellici.

PRESIDENTE. Comunque l'onorevole Riccio vorrebbe che fosse mantenuta la disposizione per quelle aziende che hanno l'obbligo delle scritturazioni. Così definita la cosa, non si tratterebbe altro che di conservare l'articolo attuale, e non già di tornare all'articolo 31 del disegno di legge ministeriale.

ROCCHETTI. L'articolo 34, però, parla anche di attività artigiane.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Non solo, ma l'onorevole Presidente ha suggerito di includere nell'articolo 34 anche le attività agricole.

PRESIDENTE. Io ho inserito provvisoriamente nel titolo la parola « agricole », salvo a sopprimerla se è necessario.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Nell'articolo 34 si indicano, oltre ai libri obbligatori, anche i libri di carico e scarico che dovrebbe tenere chiunque. Io invece non mi riferisco ai libri sussidiari.

STUANI. Ripeto che la legge stabilisce un termine per la tenuta dei registri; inoltre, se l'azienda è andata distrutta, probabilmente non esisteranno più neanche i libri.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. La disposizione di cui stiamo discutendo è stata ripresa dalla legge del 26 ottobre 1940, n. 1543.

STUANI. Ma nel 1940 si aveva ragione di chiedere i registri.

ROCCHETTI. Il Codice stabilisce che i libri devono essere conservati per dieci anni. Quindi legittimamente si potrebbe già essere fuori dei termini. D'altra parte ritengo che voler mantenere questa disposizione sia un po' una impuntatura derivante dall'essersi innamorati di una tesi di diritto. Siccome queste aziende devono tenere i libri commerciali, si dice, se non li avranno tenuti, il danno sarà loro; e se li hanno tenuti ma non li vogliono esibire, peggio per loro.

Ma dobbiamo pensare innanzi tutto che c'è una norma che prevede un termine, sia pure di dieci anni, per la tenuta dei libri; e non possiamo d'altra parte dimenticare il marasma determinato dalla guerra. Mi pare ridicolo che in una legge come questa andiamo a chiedere di esibire i libri che, nella maggior parte dei casi, dove c'è stato un bombardamento, saranno andati distrutti!

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Il Codice civile dice come si possono sostituire.

ROCCHETTI. Noi ci avviamo verso un formalismo maggiore. Questa è una cosa che

suona oltraggio alla situazione dei nostri danneggiati!

PRESIDENTE. Abbiamo una proposta radicale dell'onorevole Rocchetti che si allontana maggiormente dal testo: quella di sopprimere l'intero articolo 34. Il relatore onorevole Riccio è contrario.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io non sono contrario alla soppressione in sé; ma sono contrario alla soppressione radicale dell'articolo 34 in quanto ritengo che, per quelle aziende per le quali è obbligatoria la tenuta dei libri, deve rimanere ferma questa disposizione.

PRESIDENTE. Questa sarà una proposta subordinata. Se non venisse accolta la proposta Rocchetti, metteremo in votazione la sua proposta subordinata.

GHISLANDI. Io mantengo la mia proposta sostitutiva al primo comma delle parole « debbono esibire », con le altre « hanno carattere prevalente di prova... ».

PRESIDENTE. Anche questa è subordinata.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su quello che era avvenuto precedentemente alla formulazione del disegno di legge governativo. In tutti i precedenti progetti, erano state escluse le merci delle aziende commerciali, perché si era considerata la impossibilità del controllo. E questo era stato fatto in uno stato di relativa tranquillità da parte di coloro che avevano formulato i precedenti disegni di legge, perché si era anche pensato trattarsi in questo caso di categorie che quasi sempre si erano rapidamente rifatte dei danni di guerra. Non mi pare che sia sereno il negarlo.

Comunque in questo disegno di legge governativo, faticosamente si arrivò — ne fa testimonianza anche il Presidente che partecipò a qualche riunione a questo fine — all'articolo 31. Ora mi pare che l'unico argomento che si è portato contro questo articolo sia privo di consistenza. Si domanda: perché fate un trattamento di disfavore alle aziende commerciali di fronte al trattamento che fate alle altre aziende? Questa osservazione non ha consistenza. Quando l'onorevole Ghislandi porta come esempio il bestiame, si riferisce ad una materia alla quale la norma non è estesa. È evidente invece che, mancando per le merci delle aziende una possibilità assoluta di controllo, la pubblica amministrazione deve cercare un qualche rimedio, salvo che voi non vogliate negarle il diritto di controllo. Qual è il rimedio? Il rimedio è quello della

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

limitazione posta dall'articolo 31. E mi pare che abbia ragione l'onorevole Riccio quando propone di limitare questa forma di prova alle aziende che hanno l'obbligo della tenuta dei libri. C'è il pericolo di distruzione, si osserva. Bene, suffraga il Codice civile. Se il Codice civile suffraga per tutte le altre vertenze, perché non dovrebbe suffragare in questo caso in cui si parla di indennizzo e non di ricostruzione?

STUANI. E il caso della doppia registrazione?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ma noi dobbiamo tutelare proprio quelli che frodano la legge?

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Io vorrei proporre o il mantenimento dell'articolo 34 formulato dalla Commissione, oppure il ritorno alla norma dell'articolo 31 del disegno di legge ministeriale.

BASILE, *Relatore di minoranza*. V'è già l'articolo 10 del disegno di legge della Commissione che dice: « La denuncia dei danni di guerra deve essere corredata dai documenti comprovanti il titolo giustificativo della domanda di concessione delle provvidenze previste dalla legge ». Questa disposizione è più che sufficiente.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Non c'è nessun caso che possa uguagliarsi a quello delle merci.

PRESIDENTE. E i mobili?

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. I mobili possono essere quattro, cinque, sette capi. Qui siamo invece nella indiscriminazione assoluta.

ROCCHETTI. Questa preoccupazione dell'onorevole Sottosegretario mi sembra eccessiva, perché con le limitazioni che sono state fatte nella legge, nessun commerciante potrà approfittare di questa situazione per non presentare i propri libri, in quanto riceverà una aliquota così poco importante di quello che ha perduto, che non gli servirà a niente non esibire i libri. Siccome le limitazioni sono massime, non ci sarà nessuna azienda che sarà risarcita per intero. Con ciò la prova simulata di aver perduto di più non porta nessun vantaggio al danneggiato.

GHISLANDI. Nell'articolo 34 si chiedono oltre ai libri obbligatori anche le fatture e i registri di carico e scarico. Qui mi sembra che si voglia tener presente soltanto l'alta finanza e le grandi società, ma effettivamente non si conosce la vera situazione del nostro Paese.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io richiedo come mezzi di prova i libri obbligatori e le fatture, non i registri di carico e scarico.

PRESIDENTE. Avverto che stiamo discutendo soltanto della soppressione totale dell'articolo. Poiché l'onorevole Rocchetti mantiene la sua proposta soppressiva dell'articolo 34, la pongo in votazione.

(È approvata).

L'articolo 34 del disegno di legge della Commissione è soppresso e, pertanto, si intendono decaduti gli emendamenti degli onorevoli Riccio e Ghislandi.

Vi è ora un articolo 35-*bis* proposto dagli onorevoli Marabini e Cremaschi Olindo, del seguente tenore:

« Ai coltivatori diretti o conduttori di aziende agricole, che abbiano perduto in dipendenza degli eventi bellici il macchinario, le attrezzature, le scorte vive e morte, il contributo è concesso nella misura pari alla reintegrazione del bene perduto ».

Devo far rilevare che questo indennizzo totale non è previsto nel sistema della legge.

MARABINI. Nel sistema della legge sono previste delle percentuali del 60, 65 per cento, come sono previste anche delle limitazioni di 2 milioni. Io propongo una percentuale massima per determinate categorie. Perciò rimangono sempre nel sistema della legge.

PRESIDENTE. Quindi onorevole Marabini, lei insiste nella sua proposta?

MARABINI. Quando in Assemblea ho illustrato questo emendamento, lei, signor Presidente, mi pregò di non insistere nella discussione, perché la questione sarebbe stata risolta in sede di Commissione. Se mi avesse detto in Assemblea che l'emendamento non era proponibile, mi sarei regolato diversamente.

PRESIDENTE. In Assemblea ho detto che le disposizioni per le aziende agricole dovevano essere rivedute per essere migliorate. Oggi abbiamo proceduto a tale revisione e siamo giunti fino ad accordare un contributo del 60 per cento proposto dall'onorevole Rocchetti. Quindi l'impegno preso in Assemblea è stato mantenuto.

Il suo emendamento prevede qualcosa che va ancora al di là, perché vorrebbe accordare l'indennizzo al cento per cento. Le ho fatto rilevare, come questione di carattere generale, che nella legge un contributo del cento per cento non è stato previsto per nessun caso. Ad ogni modo io posso porre in vota-

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

zione il suo emendamento dopo aver sentito il parere del relatore per la maggioranza e del rappresentante del Governo.

MARABINI. Innanzi tutto modifico l'emendamento dicendo: « coltivatori diretti o proprietari conduttori di aziende », invece di « coltivatori diretti o conduttori di aziende ». Faccio presente poi che ho proposto questo emendamento perché vi sono moltissimi piccoli proprietari, soprattutto della montagna, i quali, se non ottengono il cento per cento del danno che hanno subito, non saranno mai in condizione di poter ricostruire la loro casa, la loro stalla, la loro azienda. Ci sono migliaia di piccoli proprietari di montagna che hanno dovuto addirittura abbandonare la loro casa, il loro podere. Se vi recate sugli Appennini, nelle località in cui fu eretta la famosa « linea gotica », trovate molte case diroccate ed abbandonate, perché questi piccoli proprietari non sono stati in condizione di ricostruire né con i loro mezzi, né con crediti ottenuti dalle banche, sia perché queste non li danno, sia perché l'interesse è esoso.

PRESIDENTE. Questo riguarda le case.

MARABINI. La mia proposta è questa: ai piccoli proprietari che non hanno assolutamente mezzi né di poter ricostruire i loro beni, né di ricorrere alle banche, sia dato il cento per cento del danno. Tutto al più si può esaminare fino a che punto si può concedere un trattamento di maggior favore. Se poi vogliamo trasferire il mio emendamento a quando tratteremo dei limiti degli indennizzi, non ho difficoltà. Ad ogni modo ne faccio una questione politica. Ho scritto in proposito sulla stampa, ho fatto conferenze ed ho trovato il consenso dei proprietari di tutte le correnti politiche. Se diamo a questa gente meno del cento per cento, è come se non desimo nulla. E sarà un grande danno per la nostra economia, perché solo dando a queste aziende i mezzi sufficienti per risorgere, esse potranno rientrare nel processo produttivo della terra, con vantaggio dell'economia generale.

PRESIDENTE. Lei potrebbe riprodurre questa sua proposta quando ci occuperemo dei limiti degli indennizzi e dei contributi.

MARABINI. Sono d'accordo, perché può darsi che l'emendamento si possa anche modificare.

PRESIDENTE. Resta, pertanto, stabilito che la questione verrà di nuovo discussa in sede di esame delle limitazioni delle forme di risarcimento.

Ora passiamo all'esame degli articoli del testo della Commissione che riproducono le

disposizioni delle leggi preesistenti, riguardanti la ricostruzione.

Mi corre l'obbligo di ricordare agli onorevoli colleghi che, siccome su queste disposizioni che riguardano la ricostruzione edilizia — cioè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e la legge 25 giugno 1949, n. 409 — si è creata una prassi tecnica e una giurisprudenza amministrativa, la Commissione, nello stadio precedente dei suoi lavori, e cioè in sede referente, fu d'avviso di riprodurre le disposizioni così come erano state inserite nelle succitate leggi, salvo a risolvere alcune questioni di carattere dubbio che si erano presentate in occasione dell'applicazione delle medesime, cosa che è stata già fatta.

Ho premesso quanto sopra al fine di ricordare alla Commissione che bisogna andare cauti nell'inserire modificazioni in queste disposizioni.

Do lettura dell'articolo 36:

*Case di abitazione.*

« Ove i danneggiati provvedano alla riparazione di fabbricati destinati ad uso di abitazione sono concessi:

1°) nel caso di lavori di importo non superiore a lire 500 mila, un contributo diretto in capitale, commisurato all'ammontare della spesa, in ragione:

a) del 75 per cento a favore dei proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945 ai fini della imposta ordinaria non superi le lire 300 mila, purché il loro reddito, definitivamente accertato agli effetti della imposta complementare per lo stesso anno, non superi le lire 60 mila. Tale limite è elevato a lire 100 mila, qualora la complementare gravi su redditi professionali di categoria C-1;

b) del 50 per cento a favore dei proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini della imposta ordinaria, non superi le lire 500 mila, purché il loro reddito definitivamente accertato, agli effetti della imposta complementare per lo stesso anno, non superi le lire 100 mila;

c) del 25 per cento in tutti gli altri casi.

2°) nel caso di lavori per i quali sia prevista una spesa superiore a lire 500 mila, o anche inferiore, se il proprietario non chiede il contributo diretto in capitale previsto dal precedente comma, un contributo rateale in 60 semestralità in ragione del 40 per cento della spesa.

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

« Nel caso che il danneggiato faccia ricorso ad un mutuo per il finanziamento delle opere, tale contributo rappresenta il concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo stesso.

« Per i lavori che superino l'importo di lire 500 mila e non quello di lire 650 mila il contributo è concesso nella misura fissa di lire 250 mila ».

STUANI. Ricordo che a questo punto vi è una proposta dell'onorevole Cavallari, il quale chiede di sostituire gli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 41 con gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della proposta di legge degli onorevoli Cavallari ed altri n. 1348.

PRESIDENTE. Questa proposta fu presentata in un primo momento della nostra discussione, quando l'onorevole Cavallari intendeva tornare al sistema della sua proposta di legge. Ma, come lei ben ricorderà, in seguito lo stesso onorevole Cavallari ha rinunciato a questa sua proposta.

STUANI. Siccome l'onorevole Cavallari non è presente, riterrei che fosse opportuno attendere la sua venuta.

PRESIDENTE. Ho già detto che lo stesso onorevole Cavallari ha abbandonato la sua proposta.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Giacché si tratta di un settore autonomo, io, pur essendo contrario nel merito, ritengo che l'emendamento sia proponibile.

PRESIDENTE. Posso porlo in votazione se l'onorevole Stuani lo fa proprio.

STUANI. Preferirei che si aspettasse l'onorevole Cavallari. È vero che questi in principio ha sostenuto la tesi cui si riferiva il Presidente, ma non ricordo se l'ha abbandonata, o ha detto che se ne sarebbe parlato in seguito. Ad ogni modo, pur trovandomi in imbarazzo, faccio mia la proposta.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io, come ho già detto, sono contrario.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Si tratta, infatti, di abbandonare il sistema adottato dalla Commissione nelle discussioni cui ha partecipato anche l'onorevole Cavallari. La proposta dell'onorevole Cavallari, del resto, è stata superata anche dalle altre votazioni, e ci potrebbe essere perciò una ragione di preclusione. Tuttavia non voglio insistere su questo, e pongo in votazione la proposta dell'onorevole Cavallari, fatta propria dall'onorevole Stuani.

(Non è approvata).

Siamo, quindi, all'articolo 36, che è la riproduzione dell'articolo 16 del succitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 261.

Alla formulazione da me letta vengono proposti vari emendamenti. Uno è dell'onorevole Basile, che dice:

« Al primo comma, n. 1°), dopo le parole: non superiore a lire 500 mila, aggiungere: riferito alle singole unità immobiliari di abitazione costituenti il fabbricato ».

BASILE, *Relatore di minoranza*. Io insisto su tale emendamento, perché è questa la esatta dizione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 261. Se si vuole rendere operante la legge, bisogna dare alla disposizione questa formulazione.

PRESIDENTE. Possiamo accettare l'emendamento.

Credo che la Commissione sia d'accordo per accogliere l'emendamento. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è poi un emendamento proposto dall'onorevole Foderaro, che dice:

« Dopo la lettera c) del n. 1°), aggiungere il seguente comma:

« Qualora il proprietario di un fabbricato distrutto o gravemente danneggiato faccia donazione del contributo o indennizzo statale a favore di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e queste provvedano a ricostruire per destinare il fabbricato ad opera di assistenza o beneficenza, il contributo dello Stato è, in ogni caso, del 75 per cento, qualunque sia il patrimonio del danneggiato e qualunque sia l'ammontare dell'imposta complementare. In tal caso è consentita la ricostruzione in altro sito, purché nell'ambito del comune ».

Si tratta di una disposizione di carattere particolare, riguardante donazioni a favore di istituti di pubblica beneficenza. Secondo me, potrebbe trovare migliore sede nelle disposizioni finali, e pertanto sarebbe bene rinviarne l'esame. Se la Commissione è d'accordo, rimane così stabilito.

(Così resta stabilito).

Vi è un terzo emendamento, proposto dall'onorevole Basile:

« Allo stesso comma primo, n. 2°), alle parole: del 40 per cento, sostituire: del 50 per cento ».

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

BASILE, *Relatore di minoranza*. Faccio presente che se tutti gli indennizzi e contributi previsti da questo disegno di legge sono veramente esigui, come è stato largamente rilevato nella discussione generale, è poi addirittura irrisorio il contributo di cui al n. 2 del primo comma dell'articolo 36.

PRESIDENTE. L'onorevole Basile intende dire che, siccome il disegno di legge, come principio fondamentale, pone l'indennizzo del 50 per cento, se si contempla la concessione di esso al di sotto di tale limite, per il caso in questione, si dà luogo ad una condizione di estremo sfavore.

ROCCHETTI. L'onorevole Basile non diceva questo. L'osservazione del Presidente è una osservazione su cui occorre soffermarsi. Potrebbe sembrare esatta, ma bisogna considerare che questo 40 per cento si riferisce alla spesa, mentre il 50 per cento si riferisce a quel sistema speciale contemplato dall'articolo 22 del disegno di legge. Quindi, dal punto di vista concettuale, non vi è contrasto. Bisogna esaminare solo l'opportunità.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Io dicevo che è irrisorio l'indennizzo corrisposto per i lavori per i quali occorre una spesa superiore a 500 mila lire, tanto più che è un contributo dato in ragione di 60 semestralità e del 40 per cento della spesa. L'interesse del debito che necessariamente il danneggiato dovrebbe contrarre, assorbirebbe se non completamente, in gran parte quello che è il contributo concesso dallo Stato. Per queste considerazioni insisto per l'accoglimento del mio emendamento.

ROCCHETTI. Si può aggiungere che in materia agraria abbiamo fissato il 60 per cento della spesa.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei capire in quali casi e perché il danneggiato rinuncerebbe ad avere il contributo diretto, ed invece preferirebbe avere il pagamento rateale.

PRESIDENTE. Nel caso che si tratti di una spesa superiore a lire 500 mila.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ma nell'articolo è detto: « anche inferiore ». Io posso avere il contributo pagato immediatamente fino al 75 per cento; perché non dovrei ricorrere a questo sistema, bensì all'altro di rateizzare il 40 per cento in 60 semestralità?

PRESIDENTE. Il 75 per cento viene concesso a quei danneggiati che si trovano nelle condizioni particolari previste dalla lettera a) di questo articolo. Ma coloro che non si trovano nelle condizioni di patrimonio e di red-

dito stabilite dalla legge, devono ricorrere all'altra forma.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Allora, in rapporto al diverso sistema, mi rimetto alla deliberazione della Commissione, in quanto si tratta soltanto di una determinazione quantitativa, quantunque ritenga che, considerato anche il tasso di interesse, l'emendamento possa essere accolto.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Basile.

(È approvato).

Vi è ancora un emendamento proposto dall'onorevole Stuani, che propone di aggiungere all'articolo 36 i seguenti due commi:

« All'accertamento dei danni inerenti agli immobili di abitazione provvederanno gli uffici provinciali del Genio civile, nella cui giurisdizione si è verificato il danno.

« Effettuato l'accertamento, tali uffici rimetteranno gli atti alla Commissione tecnica amministrativa prevista dall'articolo 19 ».

STUANI. Il mio emendamento ha lo scopo di rendere più rapido l'accertamento del danno e l'inoltro delle pratiche, senza seguire l'iter procedurale stabilito in altre disposizioni della legge. Per dare maggiore rapidità alle riparazioni delle abitazioni danneggiate, io propongo di lasciare la competenza dell'accertamento agli uffici provinciali del Genio civile, i quali hanno dato già prova per il passato di essere organi efficaci e capaci. Essi, quando avranno rilevato il danno, trasmetteranno gli accertamenti alla commissione tecnica amministrativa prevista dall'articolo 19. Perciò l'emendamento ha soltanto lo scopo di snellire la procedura.

ROCCHETTI. Non mi sono reso conto della proposta dell'onorevole Stuani.

STUANI. Si tratta di rendere più rapido l'accertamento del danno.

PRESIDENTE. Qual'è il sistema attuale? Le domande di riparazione devono essere presentate all'Intendenza di finanza quale organo competente secondo la nostra legge. L'Intendenza di finanza trasmette le medesime al Genio civile, che procede a tutti quegli accertamenti richiesti dall'onorevole Stuani, ed emana anche quei provvedimenti di carattere tecnico che sono inerenti, in quanto di competenza istituzionale del Genio civile. Comincia cioè col dare il nulla osta per eseguire le riparazioni, manda il proprio tecnico durante

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

il corso dei lavori, quando riceve la domanda di collaudo, manda il collaudatore, fa il collaudo; fa anche la determinazione della parte di spesa che compete al danneggiato, perché queste sono funzioni inerenti alle mansioni del Genio civile. Manda poi tutta la pratica all'Intendenza di finanza, che, sentita la commissione tecnica amministrativa provinciale, procede alla liquidazione e fa emettere il mandato dalla Tesoreria.

A me pare che, secondo il sistema della legge, anche senza l'emendamento proposto dall'onorevole Stuani, si arriva al medesimo risultato.

STUANI. Ma con la procedura contemplata nel mio emendamento si fa più presto, perché entra subito in funzione il Genio civile.

PRESIDENTE. La competenza del Genio civile è stata salvata in tutte le disposizioni del disegno di legge in esame.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Mi dichiaro contrario all'emendamento.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Stuani.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 36, con le modificazioni apportate:

*Casi di abitazione.*

« Ove i danneggiati provvedano alla riparazione di fabbricati destinati ad uso di abitazione sono concessi:

1°) nel caso di lavori di importo non superiore a lire 500 mila, riferito alle singole unità immobiliari di abitazione costituente il fabbricato, un contributo diretto in capitale, commisurato all'ammontare della spesa, in ragione:

a) del 75 per cento a favore dei proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945 ai fini della imposta ordinaria non superi le lire 300 mila, purché il loro reddito, definitivamente accertato agli effetti della imposta complementare per lo stesso anno, non superi le lire 60 mila. Tale limite è elevato a lire 100 mila, qualora la complementare gravi su redditi professionali di categoria C-1;

b) del 50 per cento a favore dei proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini della imposta ordinaria, non superi le lire 500 mila, purché

il loro reddito definitivamente accertato, agli effetti della imposta complementare per lo stesso anno, non superi le lire 100 mila;

c) del 25 per cento in tutti gli altri casi;

2°) nel caso di lavori per i quali sia prevista una spesa superiore a lire 500 mila, o anche inferiore, se il proprietario non chieda il contributo diretto in capitale previsto dal precedente comma, un contributo rateale in 60 semestralità in ragione del 50 per cento della spesa.

« Nel caso che il danneggiato faccia ricorso ad un mutuo per il finanziamento delle opere, tale contributo rappresenta il concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo stesso.

« Per i lavori che superino l'importo di lire 500 mila e non quello di lire 650 mila il contributo è concesso nella misura fissa di lire 250 mila ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 37:

*Valutazione di condizioni soggettive.*

« Nei casi previsti dal n. 1 dell'articolo precedente:

a) nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati alla imposta complementare;

b) per le persone giuridiche, si fa riferimento alla imposta patrimoniale;

c) alle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, agli enti pubblici civili ed ecclesiastici è concesso il contributo in ragione del 50 per cento della spesa, qualunque sia l'ammontare della imposta complementare, qualora non spetti il contributo in ragione del 75 per cento, in dipendenza del limite della imposta patrimoniale a norma del n. 1, lettera a), dell'articolo 36;

d) nel caso che il fabbricato appartenga a più proprietari, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di reddito del comproprietario al quale spetti il contributo di misura minore ».

Questo articolo è uguale al corrispondente articolo del disegno di legge ministeriale. Non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 38:

*Contributo per la ricostruzione di abitazioni.*

« Ove i danneggiati provvedano alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

uso di abitazione, è concessa ai proprietari singoli o consorziali un contributo costante per 30 anni in ragione del 4 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 24.

« Tale contributo è elevato al 5 per cento per i fabbricati da ricostruire nei comuni nei quali si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici.

« Lo stesso contributo è elevato rispettivamente al 5 o al 4 e 35 per cento, per i fabbricati da ricostruire in comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima o di seconda categoria, sempre che il fabbricato preesistente non fosse già stato ricostruito secondo le predette norme ».

Qui c'è una differenza sostanziale rispetto all'articolo 3 della legge 25 giugno 1949, numero 409, dove si parla « della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione ». Quindi, anche nel primo comma dell'articolo 38, dopo le parole « in ragione del 4 per cento », bisognerebbe dire: « della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione ».

ROCCHETTI. L'onorevole Presidente confrontando questo articolo con la dizione della succitata legge n. 409 propone di inserire tale dizione. Ma la disposizione della legge n. 409, benché formulata diversamente, dice la stessa cosa, perché parla di spesa ammissibile al contributo, e cioè si riferisce sempre ad un calcolo ipotetico.

PRESIDENTE. Ammissibile secondo i lavori.

ROCCHETTI. Se noi vediamo la sostanza della disposizione della legge n. 409 e la confrontiamo con quella dell'articolo 38, constatiamo che è la stessa. La formula della 409, inserita in questa legge, non si capisce più bene, perché, se diciamo « ammissibile al contributo », non abbiamo più il *pendant* di quella disposizione in cui era spiegato che cosa era ammissibile al contributo.

PRESIDENTE. Si dovrebbe dire soltanto: « della spesa ».

ROCCHETTI. È questione su cui ho riflettuto. Se diciamo soltanto: « della spesa », o « della spesa occorrente per la ricostruzione », introduciamo una modifica veramente sostanziale, perché ci allontaniamo dal sistema della legge, cioè abbandoniamo il sistema di manovra della formazione del prezzo ammissibile al contributo. Indubbiamente questo è un sistema più vantaggioso, e significherebbe

adottare lo stesso principio che abbiamo fissato per la ricostruzione, perché la legge questo principio lo ammette per l'articolo 36, dove parla di spesa effettiva.

Mi è stato osservato che questo indubbiamente costituisce un grande vantaggio, perché rappresenta un aumento notevole di intervento. Però si rileva che ormai questo sistema ha una propria prassi in base ad un tariffario. Se ci affidiamo alla spesa, incapiamo in una grande difficoltà, perché ci riferiamo non ai prezzi con quel moltiplicatore che ha stabilito il Genio civile, ma alle tariffe dei prezzi generici di appalto. Nelle tariffe di appalto i prezzi sono fatti ogni tanto, ordinariamente ogni tre anni. Quando il prezzo viene stabilito, è giusto, nel senso che è un prezzo piuttosto esatto. Però man mano che ci allontaniamo da quella data, avviene che su quel prezzo le imprese si lanciano ai ribassi, ai quali sono costrette pur di prendere i lavori, e l'anno successivo il Genio civile, avendo un ribasso medio per esempio del 12 o 13 per cento, abbassa il prezzo. Perciò se ci riferiamo alla spesa e il Genio civile non ci può portare che quelle spese che porta negli appalti, applicherà dei prezzi anche più bassi di quelli che, sia pure fatti col sistema del moltiplicatore dell'articolo 22, sono tuttavia mantenuti in maniera fissa e costante dal Genio civile stesso, e sono riveduti annualmente dal Ministero, ragione per la quale sono stati finora applicati con una certa larghezza e prontezza anche di liquidazione.

PRESIDENTE. Mantenendo la formulazione attuale, si applica quel sistema in rispetto ai coefficienti ora rivalutati.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io direi: « in ragione del 4 per cento della spesa ammessa al contributo, determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 24 ».

ROCCHETTI. Questa formula non va per questo motivo: perché introduciamo un elemento nuovo, che è quello della spesa, il quale dal punto di vista cronologico e storico delle diverse leggi ha il suo significato, ma qui è un elemento eterogeneo: perché l'articolo 24 dice: « la base di commisurazione del contributo è determinata come segue », e la determinazione segue nelle lettere a), b) e c).

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Noi dobbiamo indicare non la base di commisurazione, ma il contributo commisurato. Cioè si dovrebbe dire: « in ragione del 4 per cento del contributo determinato a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 24 ».

ROCCHETTI. Il *quantum* su cui si dà il 4 per cento non è il contributo, ma la base

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

di commisurazione del contributo determinato appunto a norma delle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 24.

**PRESIDENTE.** Allora il primo comma rimane immutato. La discussione è servita a chiarire le idee e a dare un utile indirizzo all'interpretazione dell'articolo.

L'ultimo comma riguarda l'elevazione del contributo nei fabbricati ricadenti nelle zone sismiche, e gli onorevoli Rocchetti e Cotellessa hanno proposto il seguente emendamento:

« *Sostituire l'ultimo comma col seguente:*

« Per la ricostruzione di fabbricati siti in comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le zone sismiche, il contributo indicato nei due commi precedenti è corrisposto sull'importo della somma occorsa per la ricostruzione. Tale norma non si applica nel caso che il fabbricato preesistente fosse già stato ricostruito secondo le dette norme ».

Prego l'onorevole Rocchetti di illustrare questo emendamento.

**ROCCHETTI.** Più che illustrare questo emendamento che mi propongo di modificare, vorrei prospettare alla Commissione la relativa questione che merita molta attenzione. Infatti essa non è stata mai affrontata e risolta, ed è scarsamente nota anche presso la Direzione generale, nonostante io abbia prospettato la cosa con esposti, inviati ai provveditori ai lavori pubblici.

**PRESIDENTE.** Si prese impegno in Assemblea di regolare, in relazione alla somma occorrente, le condizioni di ricostruzione dei fabbricati nelle zone sismiche.

**STUANI.** Ho proposto due emendamenti — articolo 39-*bis* e 39-*ter* — che attengono alla stessa materia. Essi sono così formulati:

ART. 39-*bis*.

« Nelle zone sismiche la concessione della esenzione dalla imposta fabbricati e dalle relative sovrimeposte venticinquennali, di cui all'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, numero 409, è estesa ai pianterreni destinati a negozi, uffici, depositi, ecc., quando la ricostruzione comprenda almeno un piano sovrastante destinato ad abitazione e questa sia avvenuta entro il dicembre 1956 ».

ART. 39-*ter*.

« A tutte le unità immobiliari gravemente danneggiate, ivi compresi i terranei adibiti a negozi, uffici, depositi, ecc., che facciano par-

te di comparti edilizi semidistrutti o con distruzione completa o con un minimo del 50 per cento, è concessa la medesima esenzione di cui all'articolo precedente purché trattisi di proprietà indivisa all'atto degli eventi bellici, sempre che la ricostruzione sia avvenuta entro il dicembre 1956 ».

**ROCCHETTI.** Sono da considerarsi. Comunque è bene affrontare la questione *ab imis*. Che cosa accade nelle zone sismiche? Per le zone sismiche esistono delle disposizioni di legge, che sono per altro qui in parte richiamate, le quali prescrivono un certo tipo di costruzione. A chi è imposto questo tipo di costruzione? La legge non obbliga ad abbattere e a ricostruire, ma, man mano che i fabbricati diventano lesionati, devono essere ricostruiti con diversi criteri di ricostruzione.

È intervenuta la guerra. La guerra ha distrutto l'immobile che non era stato già ricostruito secondo il tipo delle zone sismiche, ma eretto secondo i criteri originali. Ora, se lasciassimo le cose come stanno, che cosa accadrebbe? Che volendo costruire, lo si dovrà fare secondo le norme, in base alla legge sulle zone sismiche, ragione per la quale, se non prevedessimo nulla, accadrebbe che un fabbricato verrebbe stimato secondo un tipo di costruzione che vale dieci, mentre deve essere ricostruito con un tipo di costruzione che vale cento. Secondo il disegno di legge in esame, infatti, si deve considerare l'immobile come era anteriormente, stimarlo ai sensi dell'articolo 24, fare quella diminuzione dipendente dalla vetustà, moltiplicare la cifra risultante per il moltiplicatore che non è quello monetario effettivo, e in questo modo si ottiene la cifra definitiva.

Con questa cifra, che è relativa al vecchio tipo, si deve fare la ricostruzione. Ma essa non è corrispondente al costo della nuova costruzione. Già la legge n. 409 e anche il testo della Commissione all'articolo 38, stabiliscono che lo stesso contributo venga elevato rispettivamente al 5 e al 4,35 per cento per i fabbricati da ricostruire con i criteri delle zone sismiche, di prima o di seconda categoria.

Però, nonostante tutto, queste disposizioni si sono disinteressate di quello che riguarda il contributo diretto in capitale, perché non hanno fissato nessuna maggiorazione. Questo è molto grave, perché le zone terremotate sono le zone dei paesi più poveri, zone d'alta montagna, ed a queste non si è provveduto perché il contributo sarebbe stato determinato in ragione dell'immobile anteriore, e non sarebbe stato sufficiente per ricostruire neppure la

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA). — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

metà del nuovo fabbricato. La legge si è preoccupata delle zone sismiche soltanto per il contributo rateale, elevandolo, come dicevo, al 5 o al 4,35 per cento soltanto in rapporto alle zone sismiche di prima e seconda categoria.

**PRESIDENTE.** Perciò, nei comuni in cui già si applica il 5 per cento, i quali siano compresi nelle zone sismiche, non si aumenta niente.

**ROCCHETTI.** Effettivamente la legge ha considerato la maggiorazione delle zone sismiche secondo il limite massimo che si dà ai comuni più piccoli e ai comuni maggiormente sinistrati. Il che non è logico, perché nei comuni maggiormente sinistrati si tiene conto del fatto che ci vuole più tempo per ricostruire e che i cittadini hanno minori disponibilità finanziarie; ma non si tiene conto di un maggiore costo della costruzione. Per i comuni terremotati, dove vi è anche questo elemento del maggior costo dipendente dal tipo di ricostruzione, la maggiorazione che si dà agli altri comuni è quindi assolutamente insufficiente.

Quindi, come dobbiamo modificare questa norma?

**RICCIO, Relatore per la maggioranza.** Per le zone terremotate nelle quali si ricostruisce con i criteri speciali previsti per le zone sismiche, è previsto un contributo da parte dello Stato?

**ROCCHETTI.** Soltanto per le case terremotate.

**RICCIO, Relatore per la maggioranza.** Quindi, chi costruisce in quelle zone, ha il dovere di costruire secondo quelle determinate norme, ma non ha nessun contributo diretto in capitale da parte dello Stato.

**ROCCHETTI.** Il primo suggerimento sarebbe quello di riferirci non alla valutazione dell'articolo 24, ma di considerare la spesa effettiva, perché in questo caso la questione sarebbe assorbita. Però contro questa ipotesi ci sono delle osservazioni da fare. La prima è che abbiamo accantonato in linea generale questa impostazione, cioè non abbiamo ritenuto di accettare il riferimento alla spesa per quegli inconvenienti che abbiamo già rilevati.

**PRESIDENTE.** Ma questo è un caso particolare.

**ROCCHETTI.** La seconda questione, che riguarda il contributo diretto in capitale, come la risolveremo se ci dobbiamo riferire alla spesa? Ci dovremmo riferire alla spesa, sì, ma dovremmo incappare sempre nei limiti.

**PRESIDENTE.** Questo ostacolo si evita formando della sua proposta un articolo a sé, in modo che si possa riferire al primo e al secondo caso.

**ROCCHETTI.** A questo volevo arrivare; però, credo che la migliore maniera di risolvere la cosa sia quella di turbare il meno possibile il sistema: lasciare cioè il sistema relativo alla valutazione dell'articolo 24, ma per poter fare in modo che si abbia un contributo maggiore, abolire il 4,35 e il 5 per cento e lasciare la percentuale comune nei comuni più piccoli, e dare una percentuale di maggiorazione della base imponibile alle zone sismiche, così come è nella legge sul terremoto. Questa, infatti, stabilisce che quando le case terremotate devono essere ricostruite, è data una certa percentuale che non può essere superiore al valore anteriore dell'immobile, maggiorato del 20 per cento. Il legislatore, in altre parole, ha pensato che, siccome la nuova opera è di maggior costo, se avesse riferito questo limite al puro valore anteriore, non sarebbe stato sufficiente alla valutazione. Perciò lo aumenta del 20 per cento.

Quindi potremmo fare un articolo a parte, che mi riservo di formulare.

**PRESIDENTE.** Giunti a questa conclusione, credo che potremmo porre in votazione i primi due commi dell'articolo 38, perché formano un articolo a sé con un contenuto particolare e fare poi un altro articolo per le zone sismiche, utilizzando la discussione che abbiamo fatto, articolo che potremmo approvare in una successiva seduta.

Pongo in votazione il primo e il secondo comma dell'articolo 38, nella formulazione del disegno di legge della Commissione di cui do ora nuovamente lettura, con l'avvertenza che l'ultimo comma si intende stralciato per formare oggetto di un altro articolo:

*Contributo per la ricostruzione di abitazioni.*

« Ove i danneggiati provvedano alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, è concessa ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per 30 anni in ragione del 4 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 24.

Tale contributo è elevato al 5 per cento pei fabbricati da ricostruire nei comuni nei quali si sia verificata una distruzione supe-

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

riore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici ».

(Sono approvati).

Gli onorevoli Liguori e Bosco Lucarelli propongono di aggiungere a questo punto un articolo che verrebbe dopo quello relativo alle zone sismiche:

« Non si corrisponde il contributo o l'indennizzo al danneggiato che abbia ceduto a terzi il cespite danneggiato o distrutto prima della entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e che nel termine di cinque anni dalla cessione, non abbia iniziato la pratica al Genio civile per il conseguimento dell'indennizzo o del contributo statale.

In tale caso il contributo o l'indennizzo sarà liquidato a favore del cessionario che abbia riparato o ricostruito l'immobile ».

LIGUORI. L'emendamento da me presentato si riferisce ad un fatto successo più volte soprattutto a Napoli. Nel sistema del disegno di legge esso deve essere posto in relazione con l'articolo 6 che è stato già approvato. In pratica è avvenuto, e su di questo molto si è discusso in giurisprudenza, che il proprietario che ha ceduto l'immobile si è riservato il diritto all'indennizzo. A questo proposito c'è stato un diverso avviso del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

PRESIDENTE. La Corte dei conti non ha ancora dato il proprio parere.

LIGUORI. Questo fatto ha paralizzato la iniziativa privata specialmente a Napoli, perché in questa città i proprietari generalmente si sono riservati il diritto all'indennizzo. Con questo emendamento si verrebbe a promuovere e favorire da una parte l'iniziativa privata, e in particolare quella di coloro che hanno ricostruito gli edifici distrutti; mentre dall'altra parte decadrebbero i diritti di coloro che per sette od otto anni non sono intervenuti e che creano degli intralci a queste pratiche in corso.

ROCCHETTI. Sarebbe una cessione del diritto che il proprietario si è riservato.

LIGUORI. Ma si è già discusso sulla validità di questa cessione.

PRESIDENTE. Noi abbiamo ammessa nella legge la possibilità di queste cessioni, quindi l'articolo che ella propone sarebbe in contrasto con un principio fondamentale già ammesso nella legge.

ROCCHETTI. L'onorevole Liguori dovrebbe meglio precisare il suo emendamento. Fino al 1947 è esistita libertà di cessione, nel senso che si poteva cedere il cespite sinistrato riser-

vandosi il contributo. Con la legge del 1947 si è detto che quando veniva ceduto il bene sinistrato, anche se nulla era stato detto riguardo al contributo, questo passava automaticamente al cessionario.

PRESIDENTE. Quindi si poteva fare sempre la riserva.

BOSCO LUCARELLI. Ma se si trattava di una norma di diritto pubblico, questo non era possibile.

PRESIDENTE. Il disegno di legge in esame adesso risolve la questione perché ammette esplicitamente la cessione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Nell'articolo 6 noi abbiamo esaminato una situazione generale; invece l'onorevole Liguori oggi propone un emendamento che ha una portata particolarissima di diritto transitorio.

PRESIDENTE. Se è una norma di diritto transitorio, possiamo pregare l'onorevole Liguori di rivedere la formulazione del suo emendamento e riparlarne in sede di disposizioni transitorie.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. In questo senso appunto io volevo fare una proposta.

PRESIDENTE. Però dovrà essere chiarita anche la formulazione.

Se la Commissione è d'accordo, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un errore materiale contenuto nell'articolo 37, lettera c), dove è detto: « qualunque sia l'ammontare dell'imposta complementare ». Deve evidentemente essere sostituito con « imposta patrimoniale ».

PRESIDENTE. Ma questo riferimento alla imposta complementare è relativo all'articolo precedente, che parla appunto di imposta complementare.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Questi enti non pagano la complementare.

ROCCHETTI. Si è detto « imposta complementare » in quanto si vuole fare una deroga. Bisogna trovare una formula diversa però da quella accennata dal Sottosegretario. Bisogna dire che il contributo è indipendente da ogni limite di carattere fiscale.

PRESIDENTE. L'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, diceva che le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, gli enti pubblici civili ed ecclesiastici, ecc. « sono

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1953

ammessi ad usufruire per i loro beni patrimoniali destinati ad abitazione di un contributo pari alla metà della spesa occorrente per le riparazioni, qualunque sia l'ammontare dell'imposta patrimoniale, ove ad essi non compete l'applicazione del disposto della precedente lettera a) ». Come è venuta fuori, in detto articolo 37 questa dizione « imposta complementare » ?

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. È un errore.

ROCCHETTI. Non basta correggere « complementare » in « patrimoniale », perché subito di seguito si parla ancora di « imposta patrimoniale ».

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. L'inciso « qualunque sia l'ammontare della imposta complementare » va soppresso interamente, perché è fuori luogo per le persone giuridiche.

ROCCHETTI. Ma non è chiaro. Qui si vuol dire che se non spetta il contributo in

ragione del 75 per cento, spetta in ogni caso il contributo in ragione del 50 per cento, ossia si accorda questo vantaggio: nei casi in cui spetterebbe il 25, si concede il 50.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Mi pare che sia chiaro: poiché si stabilisce il contributo in ragione del 50 per cento, è segno che si fa una eccezione al 25.

PRESIDENTE. Allora rimane inteso che nell'articolo 37 alla lettera c) vengono soppresse le parole: « qualunque sia l'ammontare dell'imposta complementare ».

Se la Commissione è d'accordo, così resta stabilito.

(Così resta stabilito).

Rinvio il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.**